
 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

XXXV.

TORNATA DEL 5 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Missaggio del Presidente della Corte dei Conti - Omaggio - Seguito della discussione del progetto di legge per la approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia - Il Relatore dà lettura dell'articolo 101, rinviato ieri, secondochè venne nuovamente formulato dalla Commissione d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e col Senatore Pescatore - Approvazione dei due paragrafi dell'articolo e dell'intero articolo - Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 102 - Osservazioni del Commissario Regio - Ritiro dell'Emendamento - Approvazione dell'articolo - Emendamento della Commissione all'articolo 103, accettato dal Ministero - Emendamento del Senatore Pescatore - Dichiarazioni del Commissario Regio, del Relatore e del Senatore De Filippo - Nuove dichiarazioni del Relatore e del Commissario Regio - Ritiro dell'emendamento Pescatore ed approvazione dell'articolo e del successivo articolo 104 - Emendamento del Senatore De Falco all'articolo 105, non accettato dal Relatore - Modificazioni al paragrafo 1 concordate fra il Ministero e la Commissione - Reiezione dell'emendamento De Falco - Approvazione dell'articolo per parti e per intero - Approvazione per parti e per intero dell'articolo 106 e del successivo articolo 107 - Emendamento del Senatore De Falco all'articolo 108; non accettato dal Relatore e del Commissario Regio - Emendamento aggiuntivo del Senatore Miraglia non accettato dal Relatore nè dal Commissario Regio - Ritiro dell'emendamento - Reiezione dell'emendamento De Falco - Approvazione dell'articolo per parti e per intero - Emendamenti Tecchio, De Falco, De Filippo e Miraglia all'articolo 109 - Ritiro dell'emendamento Miraglia - Parole del Senatore De Filippo a sostegno del suo emendamento - Reiezione dell'emendamento - Variante proposta dal Commissario Regio - Reiezione dell'emendamento De Falco - Approvazione di un emendamento dell'onorevole Tecchio al paragrafo secondo - Approvazione dell'articolo 109 per parti e per intero - Presentazione di un progetto di legge - Ripresa della discussione - Approvazione dell'articolo 110 - Due nuovi articoli 101bis e 110bis proposti dal Regio Commissario, ed approvati - Aggiunta della Commissione di un paragrafo secondo, ed emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 111 - Varianti proposte dal Relatore al paragrafo 2 accettate dal Ministero - Approvazione del paragrafo 1, del paragrafo 2 modificato, e dell'intero articolo - Approvazione degli articoli 112, 113 - Modificazione proposta dal Relatore al paragrafo 1 dell'articolo 114 - Approvazione del paragrafo 1 modificato, e dei paragrafi 2, 3, 4 - Modificazione al paragrafo 5 - Proposta d'emendamento del Senatore Tecchio concordato colla Commissione, accettata dal Ministero - Approvazione del paragrafo 5 emendato e dell'intero articolo 114 - Approvazione degli articoli 115, 116 - Proposta del Senatore Pica d'aggiunta all'articolo 11, modificata dal Relatore di concerto col Ministero mediante aggiunta all'articolo 70 - Considerazioni del Senatore Pica in appoggio dell'aggiunta da lui proposta - Risposta del Ministro - Arretrazione del Senatore Menobrea cui risponde il Ministro - Approvazione dell'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 70 - Considerazioni e domande del Senatore Lauzi intorno al nuovo articolo 12 - Istanza del Senatore Arricabene - Considerazioni del Senatore Vitelleschi, combattute dal Senatore Pantuleoni.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Si dà lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« In ordine al disposto dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1839, N. 5026 sull'Amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere l'elenco dei contratti registrati dalla Corte dei Conti e sui quali venne sentito il Consiglio di Stato nel decorso anno 1874.

Il Presidente
DUCHOCÉ. »

Il cav. dott. Carlo Ohlsen fa omaggio al Senato di cinquanta esemplari della *Descrizione di una nuova pianta tessile perenne detta il reniè*.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri siamo rimasti all'articolo 101, intorno al quale eranvi proposte degli onorevoli Pescatore ed Imbriani. Essendo stato detto articolo rinviato alla Commissione, prego l'onorevole Relatore a riferire intorno agli emendamenti proposti dai Senatori Pescatore ed Imbriani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La nuova formola che avrebbe adottata la Commissione sarebbe la seguente:

« Art. 101, § 1. L'azione civile pel risarcimento dei danni nel caso (queste sono le parole aggiunte) che sia intentata nel giudizio penale, si prescrive con l'azione penale.

» § 2. L'azione per la restituzione ecc. » come nel progetto.

PRESIDENTE. Ecco la nuova formola che la Commissione ha adottata per l'art. 101. Esso

era composto di un solo paragrafo e la Commissione lo ha diviso in due.

Art. 101.

« § 1. L'azione civile pel risarcimento dei danni nel caso che sia intentata nel giudizio penale, si prescrive con l'azione penale.

» § 2. L'azione per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili. »

Metto adunque ai voti il § 1, secondo la nuova redazione.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2, che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 101, si alzi.

(Approvato.)

Art. 102.

« La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, con la grazia e con la riabilitazione. »

L'onorevole Senatore Pescatore modifica quest'articolo ne' seguenti termini:

« Art. 102. La pena si estingue con la morte del condannato, con l'amnistia, con l'indulto, con la grazia e con la riabilitazione. »

Interrogo il Ministero e la Commissione se accettano questa nuova redazione.

Senatore PESCATORE. Ma, bisognerebbe che prima il proponente sviluppasse la sua proposta.

PRESIDENTE. Se vuol parlare ha la parola.

Senatore PESCATORE. Fra i modi di estinguere l'azione penale vi è pure la remissione della parte offesa, sempre quando l'azione penale non si eserciti che ad istanza della parte offesa. Moltissimi sono i casi in cui l'esercizio dell'azione penale dipende dalla necessità della querela privata.

Quando dunque si dice che la pena si estingue nei modi con cui si spegne l'azione penale, è lo stesso che dire, che la remissione della parte offesa viene fra i modi di estinguere anche la pena portata da condanna. Ora, codesta affermazione, codesta tesi generale non mi pa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

reva affatto propria, perchè, che io sappia, non c'è che la pena inflitta per adulterio che possa essere estinta colla remissione della parte, e fare di un solo caso la regola generale non mi parrebbe conveniente.

Questo è il senso del mio emendamento che ben volentieri abbandonano al giudizio del Ministero e della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Osservo anzitutto all'onorevole Senatore Pescatore, che nel suo emendamento ha dimenticato di far cenno della prescrizione; avverto poi non essere esatto che vi sia un solo caso in cui si possa estinguere la pena colla remissione della parte offesa.

Oltre a quello da lui accennato del reato di adulterio, ve ne hanno altri: Vi è il caso dell'ascendente il quale può condonare la metà della pena correzionata o di polizia inflitta per reato di offese fattegi dai discendenti od affini in linea retta; e vi è pur quello del coniuge che può rimettere la metà della pena incorsa dall'altro coniuge per lo stesso reato di offese personali. Basterebbe del resto che vi fosse anche un solo caso, in cui possa aver luogo la estinzione della pena colla remissione della parte offesa, perchè occorra indicarla fra i modi con cui la pena si estingue.

Senatore PESCATORE. Mi pare che questi casi non siano riprodotti nel progetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sono nel Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Relatore della Commissione non ha alcuna osservazione a fare, metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 102 secondo il testo ministeriale:

Art. 102.

« La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, con la grazia e con la riabilitazione. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 103.

« La morte del condannato estingue la pena.

Non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle pene pecuniarie, alle spese del processo, alle restituzioni ed ai risarcimenti pronunziati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Tecchio, che, se io non m'inganno, non costituisce emendamento di sorta alcuna, perchè riproduce esattamente il testo ministeriale. Invece vi è un emendamento della Commissione, così concepito:

« La morte del condannato estingue la pena; non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti pronunziati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte. »

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Pescatore, concepito in questi termini:

« La morte del condannato estingue la pena. Non impedisce gli atti di esecuzione per le confische, per le condanne alle spese del processo e alle pene pecuniarie incorse per le contravvenzioni alle leggi sopra i dazi interni e di confine e a qualunque altra legge d'imposta diretta o indiretta, purchè le sentenze di condanna sieno divenute irrevocabili prima della morte; salve sempre le azioni per le restituzioni e per il risarcimento dei danni a norma delle leggi civili, sebbene le dette azioni non si fossero esercitate, ne i danni aggiudicati nel giudizio penale. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bisognerebbe prima che l'egregio Commissario Regio chiedesse se il Ministero accetta o no l'emendamento della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero aveva proposto che la morte del condannato non dovesse essere d'ostacolo agli atti di esecuzione per le condanne alle pene pecuniarie, perchè credeva e crede che le multe e le ammende siano ad un tempo una pena ed un debito, e che, essendo pure un debito, queste non si estingua colla morte del debitore, ma passi a carico degli eredi. Ed in questo identico senso dispone pure il Codice vigente.

Siccome però non si può dissimulare che il sistema più benigno adottato dalla Commissione incontra generalmente, e massime presso i criminalisti d'Italia, maggior favore, così

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

è disposto ad aderire a che si cancellino nell'articolo le parole: *alle pene pecuniarie*, e venga così stabilito il principio che della pena pecuniaria non soddisfatta dal condannato non possa più dopo la di lui morte chiedersi il pagamento agli eredi.

PRESIDENTE. E l'altra variante che propone la Commissione, cioè che invece di *processo*, si dica: *giudizio*?

Senatore EOLA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha difficoltà di accettare questa variante.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione del Commissario Regio, do la parola all'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. La proposta che imprendo a svolgere in brevi parole è l'ultima che riguarda il Libro I del Codice penale: se per caso se ne incontrano alcune altre che riguardino il Libro I, prego il Presidente di ritenerle per abbandonate.

PRESIDENTE. Dunque Ella, quanto al Libro I, rinuncia alle altre sue proposte.

Senatore PESCATORE. Sì, prima di svolgere in brevi parole quest'ultima mia proposta sul primo libro, chiedo il permesso di fare una dichiarazione generale.

Il libro primo di qualunque Codice penale, comprendendo la parte generale, è quello che solleva le questioni più rilevanti. Io mi feci uno studio di cercare o portare alla discussione pubblica le questioni più importanti della materia, alle quali la saviezza del progetto ministeriale mi pareva che non avesse ancora precluso l'adito; e se in questa bisogna io avessi ecceduto, prego il Senato di perdonare alle mie, forse troppo ferme, convinzioni.

Il libro secondo, Signori, è un libro di applicazioni, di disposizioni minute, particolari, specialissime. In questo libro si presentarono in folla naturalmente moltissime proposte in sensi diversi e contrari di eguale indole. Le mie sole sarebbero non meno di cento.

Parlando per conto mio, dico che nelle condizioni attuali del Senato, ed anche avuto riguardo alle sue consuetudini generali, non mi parrebbe conveniente introdurre in seduta pubblica tante discussioni minute, tecniche e specialissime, le quali però, in altre condizioni e poste altre consuetudini, potrebbero divenire interessanti ed utili. Epperò io rivolgo una pa-

rola al signor Presidente, e un'altra alla Commissione.

Alla Presidenza dichiaro e prego che tutte le proposte portanti il mio nome, riflettenti il libro secondo ed il rimanente del Codice, si abbiano per rinunciate, nulle, e come non avvenute.

Alla Commissione, la assicuro che di tutte le mie proposte non ve n'ha una sola che non sia stata da me maturamente considerata, e con tutta quanta la riflessione di cui io sia capace; e perciò la prego di tenerle tutte presenti nel corso dei suoi lavori interni. Se incontrerà qualche idea che in tutto od in parte le paia buona, la prego di appropriarsela senza altro nome d'autore; la prego, in una parola, di considerare il volume delle mie proposte siccome un tributo di cooperazione volenterosa, spontanea, anonima, alle discussioni che avvengono nel seno di lei.

Ho ceduto tutto; mi riservo due sole quistioni: la quistione che riguarda le relazioni dello Stato col Governo ecclesiastico in fatto di legislazione penale, la quale cade sugli articoli 216 e seguenti del progetto; e la quistione in cui si tratta di risolvere quale sia la influenza che deve esercitare sui diritti civili delle parti una sentenza criminale che dichiara falso il giuramento prestato da una delle parti in giudizio civile.

Fatta questa dichiarazione generale, vengo senz'altro allo svolgimento della mia proposta, concernente l'art 103.

Il Ministero, seguendo le tradizioni dei Codici precedenti, propose nel suo progetto che si dichiarasse che la morte, la quale estingue la pena, non estingue il diritto all'erario di esigere la pena pecuniaria inflitta al condannato; imperocchè questa pena, una volta pronunciata, costituisce un credito dell'erario; ed il credito non cessa di esistere per la morte del debitore. Per contro, la Commissione propone il principio contrario, e dice: « La pena pecuniaria è una pena; la forma del credito non è che uno strumento per eseguirla, ma se per la morte del condannato ogni pena cessa di essere esecutoria e si estingue, si deve estinguere anche il credito, strumento esecutivo di pena.

Nell'antica mia carriera universitaria, io, per verità, dipartendomi dall'opinione volgare, in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

segnai questa seconda opinione, l'opinione della Commissione nostra, e si capisce che ora non potrei aderire al progetto del Ministero. Ma in quell'antica mia carriera io introduceva un'eccezione alla mia opinione; io diceva doversi eccettuare le pene pecuniarie che s'infliggono per causa di *contrabbando*, ed in genere per causa di froda, a tutte le imposte indirette, perchè queste pene pecuniarie hanno un'indole affatto speciale.

Il legislatore, quando impone i dazi di confine, le dogane, dirò meglio, l'autore della legislazione tributaria doganale, innanzi tutto calcola il prodotto, ma deve anche calcolare le spese immense che ci vogliono per esigerlo: mantenere apposite amministrazioni, un esercito d'impiegati e anche di guardie. I contrabbandieri assalgono lo Stato da tutte le frontiere del territorio; lo Stato appena si può difendere. Ma insieme al prodotto del dazio che giunge a riscuotere, il legislatore calcola le multe che saranno inflitte ai contrabbandieri i quali vi si lasciano cogliere; e queste multe, queste pene pecuniarie, sono senza dubbio pene di reati, ma rivestono anche un altro carattere: sono indennità civili, delle quali indennità civili sono tenuti in solido tutti i contrabbandieri, i quali sono come un esercito nemico contro l'esercito delle guardie doganali.

Io vorrei che nel decidere questa questione si prendesse cognizione dei larghi sviluppi di dottrine e di analisi legislative, che occupano più di una metà dei nove volumi della celebre opera di Faustin Hélie, intitolata, *Traité de l'instruction criminelle*; ivi è diligentemente esaminata, analizzata tutta la legislazione daziaria in rapporto alle pene pecuniarie e quasi con quest'unico intento di definire la natura mista, civile e penale, delle pene pecuniarie, delle multe relative all'esercizio delle imposte indirette, e ne risulta questo concetto, che tali pene non hanno solo l'indole generale delle multe, hanno anche un'indole speciale cioè hanno anche l'indole delle indennità: e nell'antica nostra legislazione subalpina questo carattere d'indennità civile era scolpito anche nelle procedure speciali che si tenevano nel promuovere l'applicazione di queste multe: non il solo Pubblico Ministero intentava l'azione, era l'Amministrazione finanziaria che promuoveva l'istanza, era il Direttore delle contribuzioni che

interventiva all'udienza accanto al Pubblico Ministero.

Tutte le istanze che si facevano relative all'applicazione delle multe si promuovevano da lui, era lui che interponeva l'appello dalle sentenze dei primi giudizi, non solamente per altre indennità civili, ma precisamente per la questione relativa alle multe.

Non saprei dire se la legislazione attuale conservi questi segni processuali, ma certamente la legislazione attuale non può mutare l'indole stessa delle cose. Le multe contro il contrabbandiere, contro il frodatore delle imposte indirette sono e devono essere indennità civili per le *grandiosissime spese speciali* che lo Stato deve sostenere nell'esercizio di cotesta azienda: spese speciali, e multe daziarie sono due termini, o due parti correlative di un medesimo tutto, di una medesima azienda.

Quindi io, come già accennai, ammettendo, anzi propugnando la teoria che la multa in genere, è una pena, e che non si deve esigere contro gli eredi del condannato, diceva pure: *Le pene pecuniarie per causa di contrabbando si devono poter riscuotere contro gli eredi possessori di un patrimonio forse impinguato a forza di contrabbando*. E non solamente io diceva, che dovrebbe ammettersi questo, ma che introdotta una volta l'azione per ottenere il pagamento della multa, quantunque non emanata ancora la condanna, si dovrebbe proseguire il giudizio anche contro gli eredi.

Vedendo poi il contrasto tra la Commissione e il Ministero (contrastati che si dileguano sempre), vedendo due sistemi opposti che si combattevano, mi pareva una propizia occasione per intervenire come mediatore e proporre una distinzione.

Le multe in genere contro i delinquenti ordinari, sono poca cosa; credo che non si riscuotono che in minime quantità per la ragione che ordinariamente il delinquente ordinario non può pagare. Le multe che importa di conservare sono precisamente quelle che si infliggono ai contrabbandieri, ai frodati delle pubbliche imposte: primieramente sono multe di qualche importanza; e poi sono multe contro gente arricchita, che ha ignobilmente rubato a carico dell'erario.

D'altronde, come dissi, la tesi è fondata in ragione; non si tratta di pena che abbia solo

questo carattere, si tratta di un'indennità civile.

Del resto, in presenza del Governo io non ho da portarmi difensore più rigido degli interessi pubblici, di quello che sia il Governo stesso. Ho detto la mia opinione; ora facciano il Governo e la Commissione quello che credono.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Poiché l'onorevole Senatore Pescatore, prima di entrare nello sviluppo del suo emendamento, volle fare una dichiarazione in ordine alla parte da lui presa nella discussione del libro primo, colgo volentieri quest'occasione per dichiarare a mia volta, che il Governo gli è gratissimo per l'intelligente e poderoso concorso da lui prestato nella discussione di questa prima parte del Codice, la quale, come l'onorevole Senatore ben disse, è senza contrasto la più importante.

Se desso risponderà, come speriamo, ai progressi della scienza e ai bisogni del paese, egli ne avrà gran parte di merito perchè Pescaire critico e profondo che ne ha fatto, e gli emendamenti che ha proposti, alcuni dei quali furono adottati, valsero a migliorarlo sensibilmente.

Aggiungerò poi, che, sebbene abbia detto di non volere più discutere in pubblica tornata gli altri emendamenti che si riferiscono al libro secondo, tuttavia anche questo dovrà molto al suo concorso, imperocchè, essendo stati consegnati alla stampa, tanto il Governo quanto la Commissione, può ben esserne certo, ne terranno quel largo conto che meritano la vasta dottrina ed il distinto ingegno di chi li ha proposti. (*Approvazione*)

Venendo ora all'emendamento, mi trovo per verità in una condizione alquanto delicata, imperocchè mi è difficile combatterlo senza oppugnare ad un tempo la modificazione fatta dalla Commissione al progetto governativo, e dal Ministero accettata.

Tuttavia dirò all'onorevole preopinante che ammetto in gran parte la verità e la giustizia delle sue osservazioni, e che non ha torto se non in quanto ha limitato le conseguenze, che doveva dedurne, ad una sola specie di pene

pecuniarie, mentre avrebbe dovuto estenderle a tutte, e sostenere così la proposta del Governo, perchè a tutte si applicano senza distinzione gli argomenti che ha sviluppato a sostegno del suo assunto.

Ed invero non è, a mio avviso, esatto che le pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni alle leggi sui dazi e sulle imposte, siano di natura e carattere diverso dalle altre, e debbano essere considerate con criterio tutt'affatto speciale.

Si dice che i contrabbandieri sono i nemici dello Stato il quale è costretto a sobbarcarsi a gravissime spese, mantenere un'esercito di guardie doganali, e vegliare di continuo per evitare le frodi che questa genia va tuttodì macchinando a danno della finanza e, diciamo pure, a danno eziandio della moralità pubblica. Ma ciò che l'onorevole Pescatore a ragione lamenta in ordine ai contrabbandieri, non si verifica forse del pari rispetto a tutti gli autori de' reati comuni?

Lo Stato non ha forse il peso ancor più grave del mantenimento di una falange di carabinieri e di guardie di sicurezza pubblica per scoprire e reprimere i falsari, gli omicidi, i ladri ed ogni maniera di colpevoli? Quindi, se si ammette che lo Stato ha diritto di ripetere dai colpevoli condannati il rimborso di queste gravi spese sotto forma di pene pecuniarie, e queste devono ritenersi quale un debito a titolo d'indennità, conviene concludere che questo debito, in nessun caso, abbiasi ad estinguere colla morte.

Per propagnare viemmeglio il suo emendamento l'onorevole Pescatore ha osservato che in più casi l'azione penale per reati contro le leggi di finanze, non è, od almeno non era nei tempi andati, promossa dal Pubblico Ministero, ma si direttamente dal capo della relativa amministrazione, dal che disse apparire come, anziché di pena, si tratti di un debito.

Non parmi che dalle accennate disposizioni di procedura si possa trarre l'illazione che ne dedusse il preopinante.

La presenza dell'amministratore doganale o gabellario nel giudizio, si spiega facilmente coll'interesse che la finanza pubblica deve avere, perchè i colpevoli in siffatta materia siano prontamente puniti, e colla maggiore conoscenza che i detti impiegati sono in grado di avere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

delle molteplici leggi e dei regolamenti che governano questo importante ramo di servizio.

Lo stesso sistema si praticava pure e si pratica, per identiche ragioni, secondo la legge forestale del 1833 vigente in una parte notevole del Regno; anche l'ispettore forestale è quegli che dà principalmente la spinta all'esercizio dell'azione penale contro i contravventori alla legge suddetta, che è sentito nel corso del processo, ed interviene al giudizio; eppure l'onorevole Senatore Pescatore non ha proposto e non vorrà sostenere che anche le pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni alle leggi sui boschi si ritengano di un carattere diverso delle altre.

Ad ogni modo poi, quando pure si volesse ammettere che qualche differenza ci sia, non pare conveniente inserire una speciale disposizione nel Codice; queste materie sono prevedute da leggi speciali, lasciamo dunque a queste il provvedervi. Se si crederà che, attesa la particolare loro natura, convenga assicurare meglio il pagamento delle relative multe, disponendo che non si estinguano colla morte, sarà agevole aggiungere alle leggi medesime un analogo provvedimento. Ma, ripeto, non mi pare il Codice un posto adatto per inscrivelo.

Dopo ciò, pregherei il Senato di voler respingere l'emendamento dell'onorevole Pescatore, se non avesse dichiarato di non insistervi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io prendo la parola unicamente per unire la mia voce, a nome della Commissione, a quella dell'egregio Commissario Regio, e rendere grazie all'onorevole Senatore Pescatore del deposito che egli ci lascia della sua sapienza e della sua dottrina, ed assicurarlo che la Commissione si farà un dovere di prendere in seria considerazione, come sempre ha fatto, tutte le proposte che sono venute da lui, e sarà lieta. . . .

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. . . di poter rendere tributo alla sapienza dell'onorevole Senatore Pescatore ben anche col far calcolo dei suoi suggerimenti non solamente, ma col mo-

dificare, ove occorra, le sue precedenti deliberazioni, se riesce a riconoscere che qualcuna delle proposte fatte dall'onorevole Pescatore possa essere in qualche parte migliorata.

Io, del resto, quanto alla discussione di cui ci occupiamo, credo non occorra più insistere dopo le parole egregiamente dette dal Commissario del Governo, tanto più che l'onorevole Pescatore se non ritira, almeno non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia aveva chiesta la parola?

Senatore MIRAGLIA. Poichè l'onorevole Pescatore non insiste, io vi rinunzio.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Ho domandato la parola per una dichiarazione, la quale per verità non era nella mia intenzione di fare; ma in seguito a quella fatta dall'onorevole Senatore Pescatore, io mi veggio quasi costretto a prendere la medesima determinazione.

Molti de' nostri colleghi che presentarono molteplici emendamenti alla Commissione, avendo piena fiducia in essa, li hanno abbandonati al suo studio ed alla sua considerazione.

Io non voglio, né posso mostrarmi diverso da' miei colleghi, né meno confidente di loro nel Ministero e nella Commissione, e quindi abbandono anch'io gli emendamenti da me proposti al libro 2. alla saviezza della Commissione e del Ministero, sicuro che e l'una e l'altro sapranno prenderli in considerazione, laddove ne li crederanno meritevoli.

PRESIDENTE. Osservo al Senatore De Filippo che non è esatto il dire che, col ritiro degli emendamenti del Senatore Pescatore, egli rimanga solo fra quelli che hanno proposto degli emendamenti, poichè vi sono parecchi altri Senatori, come il Senatore Maggiorani, il Senatore Giovanola, il Senatore Genuardi ed altri ancora che non li hanno ritirati. . .

Senatore DE FILIPPO. Intendeva parlare della maggioranza.

PRESIDENTE. . . e che se non li sostengono, si è solo perchè non sono presenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Rel.* La Commissione non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

intende fuggire, per così dire, il soccorso che gli può prestare il Senato in questa seria e gravissima discussione; anzi la medesima desidera ardentemente che i signori Senatori siano presenti e discutano i loro emendamenti. Ed io col ringraziare l'onorevole Senatore Pescatore (il quale, a quanto pare, deve aver ragioni imperiose e tali da non poter continuare, almeno con assiduità, ad assistere a queste adunanze), non ho creduto, e non ho certamente inteso dire, che la discussione non dovesse essere la più ampia; soltanto ho voluto assicurare l'onorevole Senatore Pescatore che, non ostante la sua assenza, la Commissione avrebbe tenuto il debito conto delle sue proposte.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non può che associarsi alle dichiarazioni fatte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Come vede il Senatore De Filippo, né il Ministero né la Commissione intendono prevalersi della sua dichiarazione.

Interrogo ora il Senatore Pescatore se insiste nel suo emendamento.

Senatore PESCATORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 103 del progetto ministeriale emendato dalla Commissione, così concepito:

Art. 103.

« La morte del condannato estingue la pena; non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti pronunziati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 104.

« L'amnistia fa cessare tutti gli effetti penali della condanna. »

A quest'articolo non v'è altra proposta che quella della Commissione, che vorrebbe soppressa la parola *penali*. Interrogo il Commissario Regio se accetta questa soppressione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prego la Commissione a non voler insistere sulla

soppressione della parola *penali* che potrebbe dar luogo a dubbi e far credere che si cancellino anche gli effetti civili della condanna.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non insiste. Ciò è già stato inteso ieri, a condizione però che si tenga conto della dichiarazione del Ministro, che questa soppressione non pregiudica l'intelligenza lata che la Commissione aveva dato a quest'articolo, com'è espresso nella Relazione della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale:

Art. 104.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata. Non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici che per legge va congiunta alle pene della morte, dell'ergastolo o della reclusione: la fa cessare poi condannati alle altre pene quando il decreto d'indulto o di grazia lo abbia espressamente dichiarato. »

« § 2. Le incapacità stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 45 per i condannati alla pena della morte, dell'ergastolo o della reclusione cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sieno congiunte per legge alla pena surrogata. »

A questo articolo v'è un emendamento del Senatore De Falco, così concepito:

« Le incapacità pronunziate dal giudice o congiunte per legge a certe condanne, possono essere rimesse in tutto o in parte con decreto speciale di grazia. »

« L'indulto generale, o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata. Non fa cessare l'interdizione dall'esercizio dei diritti politici e civili che per legge o per sentenza era congiunta alla pena, se non quando il decreto d'indulto o di grazia l'abbia espressamente dichiarato. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

L'onorevole Senatore Tecchio a questo articolo non propone altra variazione, salvochè cancellare nel § 1 le parole: *della morte*; e questo è conseguenza del noto suo emendamento all'articolo 11 del progetto di legge.

La Commissione poi, propone la soppressione del § 2 del testo ministeriale, e lo surroga col seguente:

« § 2. La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge. »

Interrogo prima la Commissione se accetta l'emendamento De Falco.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta.

Del resto è concordato col Ministero che sia ripristinato il § 2 del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento De Falco.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti:

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata. Non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici che per legge va congiunta alle pene della morte, dell'ergastolo o della reclusione: la fa cessare per i condannati alle altre pene quando il decreto d'indulto o di grazia lo abbia espressamente dichiarato. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Questo § 1 termina al punto in cui dice: Non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Dunque questo paragrafo si arresta alle parole *dai pubblici uffici*.

Quanto al § 2 rimane quello del testo ministeriale:

« § 2. Le incapacità stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 45 per i condannati alla pena della morte, dell'ergastolo e della reclusione cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sieno congiunte per legge alla pena surrogata. »

Rileggo l'articolo 105 come fu emendato.

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla

pena surrogata. Non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici. »

Chi approva questo paragrafo così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Le incapacità stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 45 per i condannati alla pena della morte, dell'ergastolo e della reclusione cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sieno congiunte per legge alla pena surrogata. »

Chi approva questo paragrafo 2., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ci è il § 2 della Commissione, che diviene 3. . .

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo non solo lo accetta, ma se ne fece proponente presso la Commissione.

PRESIDENTE. Leggo il § 2 della Commissione, che diventa 3 dell'articolo.

« § 3. La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla votazione dell'intero articolo.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 106.

Art. 106.

« § 1. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario, e non pregiudicano al diritto dei privati per le restituzioni ed i risarcimenti pronunciati nella sentenza. »

« § 2. L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia. »

Essendo stato ritirato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore, metto ai voti l'articolo come fu proposto dal Ministero.

Do lettura del § 1.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Paragrafo 2.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

*(Vedi sopra.)**(Approvato.)*

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 107.

« Le pene della morte e dell'ergastolo si prescrivono in trent'anni. »

(Approvato.)

Art. 108.

« § 1. Le pene *criminali* temporanee si prescrivono in venti anni.» § 2. Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni.» § 3. Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni. »

A questo articolo l'onorevole De Falco ha proposto un emendamento in questi termini:

« Le pene *criminali* si prescrivono in venti anni compiuti dal giorno della sentenza in contraddizione o in contumacia che le ha pronunciate. Se la pena non eccede dieci anni, la prescrizione sarà di anni quindici dal giorno della sentenza.» Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui la sentenza che le ha pronunciate è divenuta inappellabile, o da quello in cui è stato pronunciato sull'appello. Se la pena non eccede tre anni, la prescrizione sarà di cinque anni.» Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni dal giorno in cui la sentenza che le ha pronunciate è divenuta inappellabile, o da quello in cui è stato pronunciato sull'appello. »

Prego la Commissione ed il Regio Commissario a voler dire se accettano quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Vi è anche su quest'articolo un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio il quale è concepito in questi termini: Art. 107 e 108 (106 e 107 della Commissione).

Ridotti ad un solo così concepito:

« La pena dell'ergastolo si prescrive in trent'anni.

Conseguito all'emendamento dell'art. 11.

» Il termine per la prescrizione della pena è

eguale al termine stabilito nell'articolo 97 per la prescrizione dell'azione penale. »

Interrogo la Commissione se accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Interrogo il Commissario Regio se accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non solo non accetto, ma osservo che la questione è già pregiudicata.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non intendo fare una proposta: dico soltanto che ad eliminare qualche dubbio, desidererei che si aggiungesse la parola *compiuti* in questo e nei precedenti articoli relativi al termine della prescrizione.Qualche volta è avvenuto che al principio dell'ultimo anno in cui si compie la prescrizione, si è fatta istanza per la dichiarazione di estinzione di azione penale, invocandosi la famosa regola che: *annus inceptus habetur pro completo*.

Ad ogni modo, mi basta una spiegazione dell'onorevole Commissario Regio o dell'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Secondo la proposta Miraglia si dovrebbe aggiungere all'articolo già votato la parola *compiuti*.

Siccome il nostro Regolamento permette di fare un'aggiunta ad un articolo già votato, domando alla Commissione se aderisce all'idea dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce all'idea dell'onorevole Miraglia, ma di questi concetti non vuol farne argomento di una modificazione al testo del progetto.Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pare anche al Governo che dovrebbe bastare la fatta dichiarazione; doversi cioè intendere che gli anni fissati per la prescrizione siano compiuti, segnatamente perchè non se ne è mai dubitato in addietro, per quanto io ricordi, sebbene neppure il Codice ora vigente disponga sempre espressamente in ogni articolo relativo a questa materia che i termini entro cui si prescrivono l'azione penale e le pene scadano ad anno compiuto. Del resto, fu sempre, costantemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

ritenuto nel diritto civile e penale che la massima: *annus inceptus habetur pro completo*, non si applica in materia di prescrizione. Trattandosi perciò di un punto che non può, a mio avviso dar luogo ad una questione seria, credo che l'onorevole Senatore Miraglia vorrà tenersi pago di quanto la Commissione ed il Governo dichiarano, tanto più che se si dovesse farne oggetto di una disposizione espressa, non basterebbe inserirla negli articoli 107 e 108, ma sarebbe anche mestieri aggiungerla all'art. 98 che è già stato votato.

Senatore MIRAGLIA. Poichè la Commissione e il Governo sono di questa opinione, io non insisto.

PRESIDENTE. Metterò ai voti il § 1 di quest'articolo come è proposto dall'onorevole Senatore Tecchio, ed è così concepito:

« § 1. Il termine per la prescrizione della pena è eguale al termine stabilito nell'art. 97 per la prescrizione dell'azione penale. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo allora ai voti l'art. 108 come venne proposto nel progetto ministeriale.

Art. 108.

« § 1. Le pene *criminali* temporanee si prescrivono in vent'anni. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni. »

(Approvato.)

« § 3. Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 109.

« § 1. La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza.

» § 2. Qualunque atto diretto alla esecuzione della pena, come pure l'arresto del condannato, interrompe la prescrizione.

» § 3. La prescrizione della pena è pure in-

terrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un reato della stessa specie. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che prima abbia dato conto al Senato delle proposte fatte intorno a quest'articolo. Anzitutto vi è un'aggiunta della Commissione dopo il § 1, concepita in questi termini:

« § 2. La prescrizione della pena criminale pronunciata in contumacia decorre dal giorno in cui fu proferita la sentenza. »

Cosicchè il secondo paragrafo del Ministero diventerebbe terzo e il terzo diverrebbe quarto.

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore Miraglia ritirato il suo emendamento, non ne restano più che due: uno dell'onorevole Senatore Tecchio il quale non porta altro che una mutazione di redazione al § 2 della Commissione, nei termini seguenti:

« § 2. La prescrizione della pena criminale inflitta al contumace decorre dal giorno in cui fu *pronunciata* la sentenza. »

Vi è finalmente una proposta di soppressione dell'onorevole Senatore De Filippo, il quale vorrebbe precisamente nel § 2 del progetto ministeriale sopprimere le parole: *qualunque atto diretto all'esecuzione della pena*.

Ha la parola l'on. Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Il motivo che mi aveva indotto a presentare il mio emendamento era questo:

Nel § 2 dell'articolo in discussione sta detto: « qualunque atto diretto alla esecuzione della pena, come pure l'arresto del condannato, interrompe la prescrizione. »

In me era sorto un gran dubbio sulle prime parole di questo paragrafo secondo, parole molto generiche, le quali avrebbero potuto dare occasione ad interpretazioni che forse non sono nel concetto della Commissione.

Qualunque atto diretto all'esecuzione della pena, io diceva, ma da chi, da quale autorità? politica, amministrativa, militare? Avendo però sta mane avuto l'onore di presentare nel seno della Commissione questo mio dubbio, essa l'ha trovato abbastanza ragionevole, onde si è convenuto, d'accordo col Ministero, aggiungere due parole le quali determinano l'autorità da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

cui deve emanarsi l'atto diretto all'esecuzione della pena, e che interrompe la prescrizione.

E quindi fu stabilito che il paragrafo 2 fosse redatto in questi termini, cioè: *qualunque atto dell'autorità giudiziaria diretto all'esecuzione della pena, ecc.*, il resto come segue; e nella fondata speranza che il Senato approvi la proposta modificazione, rimane quindi, come è naturale abbandonato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore della Commissione a voler trasmettere al banco della Presidenza questa nuova redazione, a scanso di equivoci.

Intanto darò conto al Senato di un emendamento proposto a quest'articolo dal Senatore De Falco concepito in questi termini:

« L'arresto del condannato interrompe la prescrizione di qualunque pena. La prescrizione della pena criminale è altresì interrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine; e la prescrizione della pena correzionale se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine o un delitto. »

Accetta l'onorevole Commissario Regio quest'emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non può accettarlo.

PRESIDENTE. Lo accetta l'onorevole Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Leggo allora l'emendamento De Filippo, il quale consiste nel sopprimere al § 2 le parole *qualunque atto diretto all'esecuzione della pena*.

Comincerò peraltro col mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore De Falco, che rileggerò:

« L'arresto del condannato interrompe la prescrizione di qualunque pena. La prescrizione della pena criminale è altresì interrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine; e la prescrizione della pena correzionale se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine o un delitto. »

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Prima di procedere alla votazione della variante del Senatore Tecchio porrò ai voti il primo paragrafo dell'articolo così concepito;

« § 1. La prescrizione della pena comincia a

decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Do ora lettura dell'emendamento Tecchio:

« § 2. La prescrizione della pena criminale inflitta al contumace decorre dal giorno in cui fu *pronunciata* la sentenza. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora il § 2 dell'articolo che diviene 3:

« § 3. Qualunque atto dell'autorità giudiziaria diretto alla esecuzione della pena, come pure l'arresto del condannato interrompe la prescrizione. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 4. La prescrizione della pena è pure interrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un reato della stessa specie.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per autorizzare il Governo a dare esecuzione ad una Convenzione fra l'Italia ed il Belgio per lo scambio delle cartoline postali. (V. *Atti del Senato* N. 19.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli Esteri della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. Siamo all'articolo 110, di cui do lettura:

Art. 110.

« Se un condannato in contumacia, sottoposto a giudizio contraddittorio, risulti punibile con pena inferiore a quella che gli è stata inflitta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

con la sentenza contumaciale, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandato la parola per proporre un'aggiunta di un articolo, che sarebbe il 110 bis. La mia proposta è determinata da un doppio riflesso. Potrebbe anzitutto sorgere il dubbio se il giudice abbia facoltà di dichiarare d'ufficio la prescrizione, o sia invece necessario che l'interessato ne faccia istanza.

Inoltre, siccome la prescrizione, se non sempre, è spesso un favore pel reo, così si potrebbe dubitare se, giusta il principio: *beneficia in invitos non conferuntur*, abbia il condannato in contumacia diritto di rinanziarvi e di chiedere d'essere giudicato in contraddittorio.

Per prevenire impertanto ogni incertezza che possa sorgere in proposito, il Governo, d'accordo colla Commissione, ravvisa conveniente d'inserire dopo l'articolo 110, un nuovo articolo così concepito:

« La prescrizione della pena è applicata d'ufficio, nè il condannato vi può rinunciare. »

Per la stessa ragione propongo parimenti di aggiungere nel capo 1 di questo titolo, un articolo, 100 bis, del seguente tenore:

« La prescrizione dell'azione penale è applicata d'ufficio; l'imputato non vi può rinunciare. »

PRESIDENTE. Fra l'art. 100 e 101 vi sarebbe quindi un articolo aggiunto, che rileggo per metterlo ai voti.

L'articolo è così concepito:

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Dopo l'articolo 110 si aggiungerebbe poi quest'altro che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'altro articolo aggiunto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 111.

« I condannati alla morte, all'ergastolo, od

alla reclusione sono di diritto sottoposti per cinque anni alla vigilanza speciale della polizia se la pena è prescritta, o se viene condonata o commutata, quando in questo caso il decreto di indulto o di grazia non abbia altrimenti disposto. »

La Commissione a quest'articolo propone un secondo paragrafo così concepito:

« § 2. Il condannato in cui favore sia decorsa la prescrizione della pena di morte o dell'ergastolo o della reclusione maggiore di dieci anni, inflitagli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimora l'offeso, o, essendo questo estinto, nei luoghi ove dimorano i suoi congiunti per consanguineità od affinità fino al terzo grado, od il coniuge, eccettochè questi vi acconsentano per atti dinanzi l'autorità di pubblica sicurezza. »

Il Senatore Tecchio a quest'articolo propone un secondo paragrafo così concepito:

« § 2. Il condannato in cui favore sia decorsa la prescrizione della pena dell'ergastolo o della reclusione maggiore di dieci anni, inflitagli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimora l'offesa, o, essendo questi estinto, nei luoghi ove dimorano i suoi congiunti per consanguineità od affinità fino al terzo grado, od il coniuge, eccettochè questi vi acconsentano per atti ricevuti dall'autorità di pubblica sicurezza, »

Il Ministero accetta l'aggiunta della Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Tra la Commissione ed il Ministero è stato concertata una modificazione a quest'articolo, la cui dizione ora sarebbe in questi termini:

« Il condannato, in favore di cui sia prescritta la pena di morte, dell'ergastolo o della reclusione inflitagli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimorano l'offeso, o, essendo questo morto, il coniuge, od i consanguinei, od affini sino al terzo grado, tranne che questi vi acconsentano per atto dinanzi l'autorità di pubblica sicurezza. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mi pare che vi sia stato l'accordo di accettare anche l'emendamento del Senatore Tecchio in quella parte, in cui invece di dire: *dinanzi*, si direbbe:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

per atti ricevuti dall'autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 111 del testo ministeriale:

Art. 111.

« § 1. I condannati alla morte, all'ergastolo, od alla reclusione sono di diritto sottoposti per cinque anni alla vigilanza speciale della polizia se la pena è prescritta, o se viene condonata o commutata, quando in questo caso il decreto di indulto o di grazia non abbia altrimenti disposto. »

Chi approva questo paragrafo 1, voglia alzarsi. (Approvato.)

Il § 2. combinato tra la Commissione ed il Ministero, tenuto conto dell'emendamento del Senatore Tecchio è così concepito:

« § 2. Il condannato a favore del quale sia prescritta la pena di morte, o dell'ergastolo, o della reclusione maggiore di dieci anni, infittogli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimora l'offeso, o, essendo questi morto, nei luoghi ove dimorano il coniuge, o i consanguinei, o gli affini, fino al terzo grado, trannechè questi vi acconsentano per atti ricevuti dall'autorità di pubblica sicurezza. »

Chi approva questo § 2, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 112.

« La prescrizione della pena non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici, o la sospensione dal loro esercizio, nè la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia. »

(Approvato.)

Art. 113.

« Le condanne civili pronunziate in giudizio penale si prescrivono secondo le regole stabilite dalle leggi civili. »

(Approvato.)

Art. 114.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo la privazione dei diritti politici incorsa per condanna criminale. »

« § 2. La riabilitazione può essere domandata

dal condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, amnistia, indulto o grazia.

« § 3. I condannati alla sola interdizione non possono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

« § 4. Il termine prescritto per la domanda della riabilitazione è doppio per condannati recidivi.

« § 5. La riabilitazione è concessa per decreto reale nelle forme stabilite dal codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente. »

Al paragrafo 1. non c'è emendamento di sorta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sarebbe stata concertata colla Commissione una modificazione al § 1.; invece di dire: « salvo la privazione dei diritti politici incorsa per condanna criminale; » si direbbe: « salvo la privazione dei diritti indicati nel N. 1. del § 1. dell'articolo 21, incorsa per condanna criminale. »

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questo paragrafo 1 così modificato:

Art. 114.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo la privazione dei diritti indicati nel N. 1 del § 1 dell'articolo 21, incorsa per condanna criminale. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. La riabilitazione può essere domandata dal condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, amnistia, indulto o grazia. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Leggo dunque il paragrafo secondo la relazione della Commissione.

« § 2. La riabilitazione può essere domandata

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

data dal condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno col quale la pena a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, indulto o grazia.»

Chi approva questo paragrafo, sorga.

(Approvato.)

« § 3. I condannati alla sola interdizione non possono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 4. Il termine prescritto per la domanda della riabilitazione è doppio per i condannati recidivi. »

Chi approva il paragrafo 4, sorga.

(Approvato.)

Il § 5. è modificato dalla Commissione e si accosta ad un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Il testo ministeriale suona così:

« § 5. La riabilitazione è concessa per Decreto reale nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il Decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente. »

La Commissione invece propone si dica:

« § 5. La riabilitazione è concessa per Decreto reale sopra parere conforme dell'autorità giudiziaria, nelle forme stabilite dal Codice ecc. » il resto identico.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta la redazione della Commissione coll'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio consistente nel sostituir la parola *favorevole* alla parola *conforme*.

PRESIDENTE. Allora il paragrafo 5. sarebbe così concepito:

« § 5. La riabilitazione è concessa per Decreto reale sopra parere favorevole dell'autorità giudiziaria, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il Decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente. »

Chi approva questo paragrafo così emendato, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 114, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO III.

Disposizioni comuni

alla prescrizione dell'azione penale e delle pene.

Art. 115.

« Il tempo stabilito per la prescrizione penale si computa come quello della durata delle pene. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 116.

« Qualora le disposizioni della legge vigente al tempo del reato, relative alla prescrizione dell'azione penale e delle pene, siano diverse da quelle della legge posteriore, si applica la legge più favorevole all'imputato o condannato. »

(Approvato.)

Con ciò è finita la discussione del Libro I. Converterà ora tornare indietro agli articoli dai quali fu sospesa la votazione.

Il Senato ricorda che l'onorevole Senatore Pica ha proposto all'articolo 11, la seguente aggiunta:

« La condanna alla pena di morte non potrà essere pronunciata che quando il verdetto dei giurati avrà ad unanimità dichiarata la colpevolezza, ed anche ad unanimità negato il beneficio delle circostanze attenuanti; in caso diverso sarà applicata la pena dell'ergastolo. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il Senato ha uditi i termini della proposta fatta dall'onorevole Pica; questa proposta è stata presa in considerazione dalla Commissione col concorso dell'onorevole Ministro Guardasigilli, del Commissario Regio e coll'intervento dell'onorevole proponente. E poichè voi conoscete il risultato della conferenza, io potrei tacermi; ma per la gravità della materia gioverà indicare per sommi capi e brevemente le ragioni che hanno dato luogo ad un emendamento che venne infine formulato dalla Commissione, d'accordo col Ministro.

Voi avete udito che l'emendamento dell'onorevole Pica si riduce a stabilire che la condanna di morte non possa esser pronunciata fuorchè ad unanimità di voti.

Come vedete non si tratta di una lieve modificazione, ma di una modificazione radicale al sistema dei nostri giudizi penali, i quali non occorre che io v'insegni, riposano sulla base della maggioranza dei voti.

Non è a credere, o Signori, che questa condizione dei giudizi penali sia arbitraria e convenzionale, e che possa facilmente cambiarsi dal legislatore. Le condizioni dei giudizi penali rispondono ai costumi, al genio, alla civiltà dei popoli, e non vi si può metter le mani senza grave pericolo di fare innovazioni che conducano poi a conseguenze non buone.

Si cita, e troppo spesso, l'esempio di altri paesi, e specialmente dell'Inghilterra; ma avvertendo che gli ordini dei giudizi sono in giusto rapporto con la civiltà e col costume, io ho chiarito pure che questi confronti non reggono. E ciò è tanto più vero dell'Inghilterra, che, diciamolo pure, è un paese affatto eccezionale il quale può insegnar molte cose e buone, ma che non può esser sempre preso per tipo nel riformare le nostre istituzioni.

L'unanimità nel giudizio, sopra 12 voti, io credo che ognuno di noi lo comprenderà, sarebbe quasi impossibile ad ottenersi. Questa asserzione voi la riconoscerete di tutta esattezza, sol che vogliate indagare bene l'indole e gli effetti dell'innovazione che ci propone l'onorevole Senatore Pica.

Il dire che la sentenza dovrà emanarsi ad unanimità di voti, non ha il significato solo di un numero, ma si riferisce ad un effetto di assai più grave importanza; ed è che statuendo che debbasi emanare ad unanimità la condanna, si viene naturalmente a chiarire che la decisione non può più essere segreta. E notate, onorevoli Colleghi, l'impressione grande che dovrebbe produrre sull'animo dei giurati questa novità.

I giurati non sono come il Magistrato che col lungo esercizio, colla lunga abitudine di trattare gli affari e di esporre liberamente la sua opinione, si forma, dirò così, una seconda natura. I giurati, invece, o Signori, sono giudici per caso, sono giudici, i quali vanno a fare un servizio temporaneo e brevissimo, un servizio di quindici giorni tutt'al più; e in questi quindici giorni hanno occasione forse d'occuparsi di giudizi quattro o cinque volte,

né per quell'anno, né forse per molti avvenire tornano più a sedere al banco della Corte.

Ora, i giurati naturalmente sentono più di tutti la molestia delle raccomandazioni ed il pericolo dei risentimenti che assai facilmente accompagnano gli uffici del giudicare.

Dirò altresì che i giurati si trovano più esposti a tali molestie perchè difficilmente il conoscente o il congiunto di un accusato ha il coraggio di presentarsi ad un magistrato per raccomandargli la sorte del suo amico o congiunto, ma va facilmente dal giurato che non si presenta a' suoi occhi come una pubblica autorità, ma come un compaesano accessibile, al quale si può essere da molte persone raccomandati. Il giurato poi quando torna al suo paese dopo un esito sfavorevole del giudizio, sa bene di esser esposto a durevoli rancori, e tutte queste circostanze sono tali che lo rendono o almeno possono renderlo esitante a pronunciare un verdetto di morte che gli sarebbe forse principio di conseguenze penose, se non pure anche di qualche grande pericolo. Voi vedete adunque che il voler richiedere l'unanimità per infliggere la pena di morte, potrebbe valere lo stesso che eliminare la pena massima dal Codice penale.

Io capisco bene che si sarebbe potuto cancellare la pena di morte dal Codice penale; questa è un'opinione che venne proposta e sostenuta da moltissimi egregi e dotti nostri colleghi, questo io lo capisco; ma che si volesse ora scrivere la pena di morte nel nostro Codice penale e scriverla in condizioni tali, per cui non possa mai essere applicata, questo dirò francamente, non posso comprenderlo, e la Commissione è stata di questo stesso mio avviso.

La Commissione però mentre ha ritenuto non conveniente che l'applicazione della pena di morte, sia subordinata all'unanimità dei suffragi, ha pure riconosciuto che nel fondo della proposta dell'onorevole Senatore Pica vi era una vista buona, una vista utile, della quale, con una leggera modificazione che vi si introducesse, si sarebbe potuto trarre partito a vantaggio anche dai giudicabili. La Commissione è quindi entrata nel temperamento di applicare alle circostanze attenuanti; ciò che si proponeva fosse fatto principalmente riguardo alla dichiarazione di reità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

Le attenuanti ora si applicano a maggioranza di voti; riducendo il numero dei voti si fa un grande vantaggio al giudicabile, il quale, anche dichiarato colpevole, è più facile che ottenga quel beneficio che non gli frutterà l'impunità, ma lo sottrarrà all'estremo supplizio. La Commissione è quindi venuta nell'avviso che tre soli voti possano bastare per fare dichiarare l'ammissione delle circostanze attenuanti. Notate, Signori, che in questo modo si ottiene un grande vantaggio, diverse essendo le conseguenze che si hanno dall'ammissione delle circostanze attenuanti, in confronto a quelle che si avrebbero avute dall'assolutoria, o almeno dall'esclusione della circostanza per cui il reato è passibile della pena di morte: una volta che il giurato ha dichiarata l'esistenza del reato e l'imputabilità dell'accusato, una volta che lo ha dichiarato colpevole, la condanna pel suo effetto morale non si cancella più. Questa decisione fa stato contro la persona del condannato; le circostanze attenuanti lo sottraggono al patibolo, ma lo lasciano nella stessa condizione. Infine resta l'atto autentico, il quale constata il reato massimo, e la colpa di chi lo ha commesso; solamente colui che ha commesso il reato non è più suscettibile della pena capitale a cui avrebbe dovuto ancora incorrere senza le circostanze attenuanti. Così si evita il supplizio in molti casi e si mantiene la dichiarazione del fatto criminoso, la dichiarazione della reità che importa moltissimo sia conservata ad esempio e minaccia anche dei futuri delinquenti; tale è l'importanza delle modificazioni portate dalla Commissione all'emendamento del Senatore Pica. Voi avete udito in quali termini era concepito l'emendamento del Senatore Pica, cioè:

« La condanna della pena di morte non potrà essere pronunciata che quando il verdetto dei Giurati avrà ad unanimità dichiarata la colpevolezza, ed anche ad unanimità negato il beneficio delle circostanze attenuanti; in caso diverso sarà applicata la pena dell'ergastolo. »

La Commissione ed il Ministero, d'accordo in questa parte, propongono invece che si introduca un'aggiunta all'art. 70 del Codice il quale stabilisce che « oltre la diminuzione di pena stabilita dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti a favore dell'imputato

di crimini o di delitti, la pena del reato è diminuita di un grado. »

La Commissione e il Ministero, come dicevo, propongono d'accordo un secondo paragrafo in questi termini:

« Questa diminuzione ha luogo a favore degli imputati dichiarati colpevoli di crimini puniti colla morte, semprechè le circostanze attenuanti sieno ammesse almeno da tre Giurati. »

Io raccomando al Senato questa aggiunta e lo prego di farvi adesione col suo voto, sì che possa entrare e prender posto nelle disposizioni del Codice penale.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Sono lieto, Signori Senatori, che la Commissione ed il Ministero abbiano trovato qualche cosa di buono nella mia proposta; e che, se non hanno creduto di accoglierla interamente, hanno però modificato in modo l'articolo 70, da raggiunger forse lo scopo medesimo che io mi proponevo.

Chiedo nondimeno il permesso al Senato di esporgli le ragioni che mossero l'animo mio a fare quella proposta, che, almeno in parte, è stata riconosciuta accettabile.

A me pareva, o Signori, e lo accennai anche quando si discusse della abolizione della pena di morte, conservata soltanto nel progetto del nuovo Codice penale per quattro atrocissimi reati, che, per esser questa pena gravissima fra tutte ed assolutamente, totalmente irreparabile, non dovesse applicarsi che con estrema circospezione e solo quando la colpevolezza del condannato fosse, sinò alla evidenza, riconosciuta, e reso, per quanto può umanamente sperarsi, impossibile ogni errore giudiziario.

Mi sembrava che, ammesso da tutti questo concetto, quando il verdetto di colpevolezza non è pronunciato ad unanimità dai giurati, si presenti un elemento di dubbio, perchè quelli fra loro i quali si rifiutano a riconoscere colpevole l'imputato, credendolo invece innocente, esprimono col loro voto il dubbio.

Lo stesso accade quando alcuni dei giurati opinano che si possa accordare all'imputato il beneficio delle circostanze attenuanti, mentre gli altri sono disposti a negarglielo.

In questo secondo caso è evidente che nel-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

l'animo dei giurati più benigni sia il concetto che qualche cosa deve essere condonato a colui che ha commesso il reato, sia perchè vi è stato spinto da motivi che possono essere nel concetto morale calcolati per diminuirgli la pena, sia che i fatti della sua trascurata educazione lo rendano in qualche modo scusabile.

Ora, mi si mostrava come logica conseguenza di questi principii che, ogni qualvolta non vi era unanimità nel verdetto dei giurati circa la colpevolezza o quando essi non erano unanimi nel negare le circostanze attenuanti, il magistrato non potesse applicare la pena capitale.

Non dissimulo, o Signori, che gravi erano le obiezioni che mi si fecero in seno alla Commissione, obiezioni che l'onor. Relatore ha già esposte al Senato.

Mi si diceva: in questo modo voi cangiate tutto l'ordine delle decisioni giudiziarie: voi chiedete l'unanimità nel verdetto dei giurati, per i reati punibili con la pena capitale, e non la chiedete per gli altri reati.

Io osservava in contrario che erano due cose separate e distinte: il verdetto intorno alla colpevolezza per il quale era sufficiente la maggioranza dei giurati, e l'applicazione della pena di morte da farsi dal Magistrato unicamente nel caso delle unanimità.

Quindi non alteravasi il principio che le sentenze si pronunciano a maggioranza di voti, ma solo, nel difetto di unanimità, alla pena capitale si sostituiva l'ergastolo.

Mi si obiettava in secondo luogo, che in questo modo rendevasi pubblico il verdetto dei giurati e che quindi a costoro poteva mancare la fermezza necessaria a profferire una sentenza capitale, alla idea del pericolo della vendetta sia da parte dell'imputato che della sua famiglia o dei suoi complici ed amici.

E per verità è possibile che questo timore induca i giurati, specialmente nei tempi presenti nei quali vi sono tante associazioni di malfattori, a dichiarare innocente il colpevole o accordargli immeritatamente il beneficio delle circostanze attenuanti. Pure, in un codice penale, il quale deve avere una lunga durata, questo pericolo temporaneo e passeggero non mi sembrava tale da fare eliminare la mia proposta, poichè tutti dobbiamo augurarci che presto verrà il tempo in cui i giurati, specialmente come ora sono scelti, secondo la recente

legge approvata dal Parlamento, non possono dar luogo a temere che per qualsiasi motivo si trattengano dal votare coscienziosamente con animo integro non perturbato nè da lusinghe, nè da timori.

Mi si fece un'ultima obiezione tratta dalla pretesa impossibilità dei verdetti unanimi. Pure o Signori, in Inghilterra tutti i verdetti sono e devono essere unanimi per pronunziare una condanna qualunque, e non pertanto la giustizia penale vi procede franca e spedita, e non son mica rare le condanne alla pena capitale; e perciò quest'ultima obiezione mi apparve, più delle altre, infondata.

Non mi sembra quindi che le difficoltà mossemi in seno della Commissione, e poco innanzi ripetute in quest'Aula dall'onorevole Relatore della medesima, fossero tali da escludere la presa in considerazione della mia proposta circa l'unanimità necessaria nel verdetto dei giurati per l'applicazione della pena di morte.

Aggiungerò, che questa proposta mi parve e tuttavia mi sembra un terreno di conciliazione pratica nel quale, rimosse le opposte troppo esclusive teoriche, gli abolizionisti e gli anti-abolizionisti della pena di morte potrebbero intendersi; poichè in tal modo se la pena dell'estremo supplizio rimarrebbe scritta nel Codice penale, come vogliono gli anti-abolizionisti, non sarebbe però applicata che nei rarissimi casi ne' quali il verdetto dei Giurati intorno alla colpevolezza dell'imputato fosse unanime ed alla unanimità non fossero da essi ammesse a favore di lui neppure le circostanze attenuanti; quando insomma la coscienza dello universale fosse da questa unanimità tranquillizzata pienamente, ed esclusa, quasi del tutto, la possibilità d'un erroneo giudizio.

Insomma, se la pena di morte sarebbe di nome conservata a terrore dei futuri delinquenti, i quali non potrebbero mai essere anticipatamente sicuri che non sarebbero all'unanimità riconosciuti colpevoli, e colpevoli senza veruna circostanza attenuante, e quindi abbandonati al carnefice, la pena istessa non sarebbe mai, o quasi mai applicata a coloro che avessero già delinquito, limitandosi all'ergastolo.

Io mi augurava che l'onorevole Guardasigilli, al quale giustamente deve stare a cuore di rimuovere ogni ostacolo all'approvazione del nuovo Codice penale ed alla unificazione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

legislazione penale, volesse accogliere la mia proposta.

Ma poichè la Commissione ed il Ministro hanno creduto diversamente, io, contento che essi abbiano consentito, mercè l'aggiunta ora fatta all'art. 70, *la diminuzione di un grado a favore degli imputati dichiarati colpevoli di crimini puniti con la morte, semprechè le circostanze attenuanti sieno ammesse almeno da tre giurati*, lascio che il Senato decida, e sarò, come dissi fin da principio, lieto di avere ottenuta tale un'aggiunta all'art. 70 che renderà sempre più rara e difficile l'applicazione della pena di morte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allorchè il Senato nella sua saviezza ha stinato di ammettere nel Codice penale la pena di morte per i misfatti atrocissimi, giusta la proposta del Governo, nessuno ha posto in dubbio il dovere di circondare questa sanzione formidabile di tutte quante le guarentigie contro la possibilità di quegli errori, che venivano principalmente evocati dagli avversari della pena capitale per dissuadere il Senato dall'ammetterla. Io, nel sostenere che nelle condizioni attuali d'Italia la pena suprema dovesse ancora essere sancita nel Codice, riconosceva pure che si poteva e si doveva regolarne l'applicazione in modo da rendere, io diceva, se non assolutamente, almeno moralmente impossibile un errore qualunque nel pronunziarla (*bravo*). Nell'intendimento di raggiungere questo scopo, l'onorevole Senatore Pica sorgeva a farvi una proposta, la quale, prescrivendo nei casi di condanna capitale una maggioranza superiore a quella che la legge comune richiede nei giudizi penali, vi offre precisamente una di quelle guarentigie che mi è sembrato che stessero nel desiderio comune. Egli è vero che logicamente si può dire, che non vi hanno due specie di verità giudiziarie, e che ciò che è vero per una specie di pene, deve pure tenersi per vero in qualunque altra specie; che se la maggioranza è dalla legge ritenuta simbolo di verità quando si applica la pena del carcere, non vi è ragione per cui non debba pure considerarsi tale, quando si tratta di applicare una pena più grave.

Questa argomentazione è sicuramente logica e razionale in tesi generale; ma, o Signori, io vi prego di riflettere che non è punto nuovo che, per affari di maggior importanza, e non solo nelle materie giudiziarie, ma ancora nelle legislative, si esiga una maggioranza superiore a quella che è stabilita per i casi ordinarii.

Se la maggioranza fra gli uomini è considerata come un argomento di verità, nessuno metterà in dubbio che quanto più cresce la maggioranza, tanto più cresce l'argomento, la forza del simbolo della verità.

Se adunque noi ci troviamo in presenza di una pena gravissima, e di sua natura irreparabile, ragione ci consiglia ad appigliarci a quel sistema, che meglio ci garantisca contro ogni pericolo di errore nell'applicarlo.

Ora, nessuno potrà ragionevolmente contestare che una maggioranza più forte (ed ancor meglio l'unanimità, quando non traesse seco gravi inconvenienti) ci porge questa maggiore sicurezza che dobbiamo ricercare in questa gravissima materia.

Io ho detto, che se l'unanimità dall'un canto offrirebbe anche maggior garanzia, dall'altro non va scevra di gravi inconvenienti, e di questi vi ha già reso un conto abbastanza largo e completo l'onorevole Relatore della Commissione, sicchè io mi credo dispensato dall'insistentervi con ulteriori ragionamenti a questo proposito.

Nell'Inghilterra stessa, di cui si invoca l'esempio a favore dell'unanimità nei giudizi penali, è ormai riconosciuto che essa sia quasi da considerarsi come cosa antiquata e poco conforme agli odierai costumi; nè mancano giuristi e membri del Parlamento che sollecitano a questo riguardo una riforma del procedimento penale.

Ognuno intende facilmente, come non sarebbe guari ragionevole, nè conveniente, il far dipendere dalla volontà di un solo opponente l'esito di un giudizio che la legge commette alla volontà di dodici giurati; e se vi è una ragione per non affidarci ad una maggioranza troppo tenue, vi è pure un'altra ragione non meno grave per non sacrificare una maggioranza imponente ad un'opposizione meramente individuale.

Fra queste diverse maniere di risolvere il problema, parrai che la Commissione siasi ve-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

ramente attenuta al partito più prudente e più razionale.

La medesima, dipartendosi in parte soltanto dalla norma generale della maggioranza assoluta nel pronunciare le condanne penali, vi propone di mantenere bensì questa norma, in quanto riguarda la pronuncia del verdetto di colpevolezza; ma di farvi un'eccezione o limitazione per la parte, che riguarda le circostanze attenuanti. Dopo che i giurati hanno pronunciato a maggioranza assoluta il loro verdetto sopra la questione della reità dell'accusato, hanno dalla legge un ampio, e dirò anche un pietoso ed umano mandato di apprezzare il complesso delle circostanze risultanti dal processo; le qualità dell'accusato, le cause che l'hanno indotto a delinquere, l'educazione che ha ricevuto, insomma tutto ciò che può direttamente o indirettamente influire sulla maggiore o minore colpevolezza di quell'individuo che hanno dichiarato colpevole. In questo apprezzamento, che influisce soltanto sulla qualità o misura della pena da infliggersi al colpevole, voi riconoscerete facilmente che è permesso di essere più larghi di ciò che non si potrebbe fare nella parte che riguarda il giudizio principale sulla reità. Or bene, la Commissione, entrando in quest'ordine d'idee, vi propone di stabilire che le circostanze attenuanti, le quali in massima generale sono ammesse o negate dalla maggioranza dei giurati, si abbiano nei giudizi capitali per ammesse allorché tre giurati almeno concorrano nel riconoscerle. È un antico adagio, anche ricordato nelle sacre carte, che nella bocca di tre testimoni sta la verità. Quindi, per quest' riguardo, mi pare che il numero trino sia stato bene scelto dalla Commissione.

Se sopra dodici cittadini noi ne troviamo tre, i quali sul loro onore e sulla loro coscienza, dichiarano alla giustizia, che essi credono che quell'accusato che hanno dichiarato colpevole, è pur meritevole di qualche riguardo, di qualche attenuazione nell'applicazione della pena, ossia che a suo favore esistono delle circostanze attenuanti; non sarà egli atto savio e giusto il tener conto di questa dichiarazione ancorché sia della minoranza? Notate, o Signori, che tale dichiarazione può muovere anche da ciò che, se i tre giurati ebbero il convincimento morale comune ai loro colleghi, che l'accusato era colpevole, furono ad un tempo convinti che il complesso e la natura delle

prove era tale che poteva pur lasciar luogo a qualche possibilità, comunque lontanissima, di errore, d'inganno e di fallacia; la possibilità cioè che il giudizio umano, comunque fondato sulle norme ordinarie del convincimento morale, pure potesse nella specialità del caso andar soggetto a qualcuno di quegli errori fatali che sono registrati negli annali giudiziarii.

Ebbene, rispettiamo, o Signori, il giudizio di questi tre cittadini, teniamone conto nella bilancia della giustizia al fine di evitare l'applicazione della pena suprema ed irreparabile: accogliamo la buona occasione di allontanare ed anzi di rendere, per quanto sta in noi, impossibile il pericolo di cadere in un errore tristissimo, deplorabile e senza alcun rimedio.

Diceva bene l'onorevole Senatore Pica, che questo può essere il terreno di conciliazione, e di conciliazione opportuna, tra coloro che, trattenuti da un rispettabile timore, rifuggono dall'ammettere una pena che di sua natura è irreparabile, e gli altri che non si sono arrestati a questa considerazione, ed hanno creduto che ciononostante, per la nostra sicurezza sociale, la pena capitale dovesse, per altre considerazioni prevalenti, essere scritta nel Codice.

Per queste considerazioni, e per le altre che sono state ottimamente esposte dall'onorevole Relatore della Commissione, io non posso che raccomandare all'approvazione del Senato anche questo benigno ed equo temperamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pica non avendo insistito nel suo emendamento, io metterò ai voti...

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ho domandato la parola per avere una spiegazione. Mi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pica, come quella che vi vorrebbe sostituire la Commissione, appartengano piuttosto al Codice di procedura penale, anziché al Codice penale.

Io non so vedere il perchè si abbia da introdurre in quest'articolo del Codice una disposizione non propria del suo carattere. Abbiamo avuto degli esempi, che l'introduzione di qualche disposizione di legge in una sede che non era la sua, ha dato luogo a non lievi inconvenienti. Domanderei al Commissario Regio ed alla Commissione, se i temuti inconvenienti non potessero verificarsi anche in questo caso; im-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

perocchè, siccome i giurati non figurano in nessun'altra parte della legge, non so come si possano così introdurre incidentalmente nell'aggiunta proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'osservazione, che è stata ora fatta dall'onorevole Senatore Menabrea, non è sfuggita nè alla Commissione, nè al Ministero. Nell'esaminare la proposta dell'onorevole Senatore Pica ci siamo domandato anzitutto, se la proposta medesima, o altra che vi corrispondesse, possa trovare sede regolare nel Codice penale. Qualcuno aveva pensato che si potesse più acconciamente collocarla nella legge per l'approvazione del Codice, siccome quella che comprende le disposizioni che si riferiscono alla sua esecuzione. Ma poi si è considerato che vi era modo di dare a quella proposta una forma che la facesse convenientemente entrare anche nelle disposizioni del Codice stesso, e questo modo è quello che voi trovate formulato nella proposta della Commissione.

La Commissione, d'accordo col Ministro, ha considerato, che dal momento che è stata accolta l'idea di facilitare l'ammissione delle circostanze attenuanti nei giudizi capitali, l'aggiunta che si propone di fare all'art. 70 relativo alle circostanze attenuanti, raggiunge lo scopo e non esce dalla cerchia del Codice penale.

Invero, che cosa dice l'art. 70? Esso prescrive che, oltre i casi di diminuzione di pena dipendenti dalla imputabilità espressamente stabiliti dalla legge, ve ne ha uno generale, ed è quello che dipende dall'ammissione delle circostanze attenuanti. Or bene, se noi intendiamo che queste circostanze attenuanti, si abbiano per ammesse dal voto favorevole di tre giurati almeno, ossia, che si introduca un'eccezione in contemplazione di una specie particolare di pena, quale sarebbe la pena capitale, opportunissimo si presenta quell'articolo per inserirvi la disposizione che ora discutiamo e che regola l'applicazione delle circostanze attenuanti nei giudizi capitali; così facendo, altro non si farebbe, che compiere quella norma generale, che è scritta nell'art. 70, collocando la eccezione accanto alla regola.

Aggiungerò che in alcuni Codici penali si

trova qualche disposizione corrispondente a quella che ora vi viene proposta, ed anzi di natura processuale più evidente.

Si trova infatti in qualche Codice la disposizione che regola il modo di votazione per i casi di pena capitale, e che prevede altri casi in cui la pena capitale non debba essere applicata.

E venendo appunto all'attuale progetto di Codice, dirò che l'onorevole mio predecessore, in questa materia peritissimo, aveva nel suo progetto, che lasciò al Ministero, inserito per l'appunto un articolo, in cui si diceva che alla pena di morte è surrogata quella dei lavori forzati a vita, quando la dichiarazione di reità, che porta la pena di morte, non sia pronunciata a maggioranza di 10 voti almeno su 12, lo che equivale alla proposta che ora esaminiamo.

Voi vedete adunque che lo scrupolo di ordine messo avanti dall'on. Menabrea non è tale che ci debba arrestare dallo ammettere la disposizione ora proposta, la quale, com'è formulata, lo dico francamente, appartiene più propriamente al diritto penale che non vi appartenerrebbe quella, che era stata formulata dal mio onorevole antecessore.

Spero che queste spiegazioni varranno ad appagare l'onorevole Menabrea ed a dileguare dall'animo suo quel dubbio ch'egli ha stimato di sottoporre al Senato.

PRESIDENTE. L'onorev. Senatore Pica avendo dichiarato di non insistere sul suo emendamento, io prescindo dal metterlo ai voti.

Metterò quindi in votazione l'aggiunta che la Commissione, d'accordo col Ministero, propone che sia fatta all'art. 70, mediante questo paragrafo 2.

Leggiamo prima di tutto l'articolo 70, che è in questi termini:

Art. 70.

« Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti a favore degli imputati di crimine o di delitto, la pena del reato è diminuita di un grado. »

Si propone ora di aggiungervi un § 2, così concepito:

« § 2. Questa diminuzione ha luogo a favore degli imputati dichiarati colpevoli di crimini

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

puniti colla morte, semprechè le circostanze attenuanti siano ammesse almeno da tre giurati. »

Chi approva quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Rimane adesso a discutersi l'articolo 12, il quale era stato egualmente riservato ad un più accurato esame. L'articolo 12 era del seguente tenore:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce in pubblico, nel Comune dove fu pronunziata la condanna, mediante la decapitazione. »

Ora, la Commissione, d'accordo col Ministero, proporrebbe la dizione seguente:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione nell'interno di una delle carceri situate nel Comune, dove fu pronunziata la condanna.

» Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Cancelliere della Corte d'Assise ed il Segretario del Pubblico Ministero.

» Sono pure chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, l'ufficiale dello Stato civile, e due Consiglieri comunali, ovvero due altri cittadini designati dal Sindaco. L'assenza delle persone indicate nel presente capoverso non impedisce l'esecuzione.

» Possono anche assistervi i ministri del culto che confermano il condannato e quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso per iscritto dal Pubblico Ministero.

» Il giorno e l'ora dell'esecuzione sono notificati al pubblico nei luoghi e modi determinati con Regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio di Stato.

» Seguita l'esecuzione, il Giudice istruttore procede all'atto di ricognizione del cadavere nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, ed entro tre giorni successivi il verbale di ricognizione è pubblicato ed affisso nel comune dove fu pronunziata la condanna, ed in quello dove venne commesso il crimine.

» I congiunti, gli affini, e gli eredi del condannato e della parte offesa hanno diritto di assistere personalmente o per mezzo di mandatari all'atto di ricognizione. »

In questo momento perviene al banco della Presidenza una nuova modificazione proposta dall'onorevole Commissario Regio del seguente tenore:

« Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Cancelliere della Corte d'Assise, il quale estenderà il verbale dell'esecuzione, ed il Segretario del Pubblico Ministero.

» E poi, al quarto comma, in luogo delle parole: *possono anche assistervi i ministri, ecc.*, propone si dica: *Sono ammessi ed assistervi i ministri del culto, ecc.* »

Ha la parola l'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Io accetto nel suo complesso con riconoscenza l'art. 12 come viene ora formulato dalla Commissione, solo prego il Senato di permettermi due brevi osservazioni: una è una semplice domanda di schiarimento, l'altra, porterà forse anche la domanda di una piccola modificazione.

La prima mia domanda si riferisce al primo comma dell'articolo 12 il quale dice: *La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione, ecc.* Ora, io non mi fermo una sufficiente idea, un concetto chiaro di questo modo di esecuzione, quantunque in una certa specialità, ma in modo generico, enunciata.

Grazie a Dio non ho mai assistito, nè mai assisterò ad una esecuzione capitale; ma so che questa fu, anche per mezzo di decapitazione, eseguita in diversi modi.

Ho visto nei quadri lo spadone del carnefice che aveva coronata la testa del Battista per compiacere alla druda di Erode; ho veduto in altri quadri la scena che attendeva il capo di quelle sventurate donne della Giovanna Gray e di Maria Stuarda; ed in una celebre incisione che rammenta la terribile catastrofe del 21 gennaio 1793, ho veduto alle antiche armi sostituito un nuovo ordigno. Tutto ciò fa, che appunto nel mio concetto io non trovo che la sola parola *decapitazione* indichi un certo ed invariabile il modo di esecuzione della pena capitale. Ma questo può essere forse un mio scrupolo.

Ad ogni modo io non faccio alcuna proposta, nè vorrei entrare in questo tema. Sarei soddisfatto se mi sarà risposto dal Ministero e dalla Commissione che la cosa è abbastanza determinata, ovvero che ci sarà un modo legale per meglio di terminarla.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

Il punto principale delle mie osservazioni, senza del quale non avrei nemmeno chiesto la parola, riflette il 4. comma dell'articolo. In questo si dice: *possono anche assistervi* (cioè, all'esecuzione), « possono anche assistervi i ministri del culto, che confortano il condannato, e quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso in iscritto dal Pubblico Ministero. »

La mia attenzione si ferma su ciò che riguarda il ministro del culto.

Il Senato ha udito dall'eloquente nostro collega, l'onorevole Senatore Tecchio, come il pensiero religioso, la fede in una vita futura abbiano servito ad infondere non solo coraggio agli infelici condannati, ma talvolta una specie di serenità, di letizia, in faccia alla morte. D'altra parte il non meno eloquente nostro collega, onorevole Senatore Imbriani, ci fece conoscere, come il timore, nei credenti delle pene future, possa essere per il condannato, oggetto di terrore di fronte all'estremo supplizio! Di modo che il soccorrere, ove lo desiderino, i condannati, mediante l'assistenza, i consigli, le esortazioni dei ministri del loro culto, è un'opera di assoluta carità, di vera umanità, e che escluderla, sarebbe aggiungere alla pena una sevizie morale, mentre la civiltà ha escluso dall'esecuzione della pena capitale, ogni fisica sevizie.

Ora, mi pare che il dire in questo comma dell'articolo: *possono assistervi i ministri del culto* (senza essere indicato nemmeno di qual culto), mi pare troppo poco.

Io vorrei ci fossero questi ministri del culto che il condannato professa, perchè egli stesso, che forse ancora acceso dalla sua passione, forse irritato colla società che lo ha punito, rifiutò prima ogni religioso conforto, possa, volendo, trovarlo ancora.

Avviene talora che all'intimazione della sentenza il condannato dichiara di non volerne sapere di religione, di non voler sapere di ministri del suo culto, nè di soccorsi spirituali; ma forse all'ultimo momento, alla presenza degli strumenti del supplizio potrebbe cambiare parere, e se in quel momento mancasse il sussidio, sarebbe appunto come un ridurlo alla disperazione.

Sig.ori, permettetemi una citazione.

Io, al pari di ogni mio collega, posso dire: *non erubesco evangelium.*

Ora il vangelo ci narra di quel ladrone il quale già confitto alla croce, presso a spirare, ebbe il pensiero della salvezza dell'anima sua.

Ora ciò che accadde al ladrone del Vangelo può accadere a qualunque dei nostri delinquenti, che appunto all'ultimo momento abbiano un pensiero di religione e che una sola parola del loro ministro, la sola vista di un crocifisso possa in loro recare una quiete la quale sia l'ultima consolazione che possano avere su questa terra.

Da queste riflessioni sono stato mosso a pregare la Commissione affinché vedesse di ottemperare a questo mio desiderio se lo trova giusto; anzi ho la soddisfazione di dire che, qualunque non io, ma indirettamente altri, ha fatto conoscere questo mio desiderio alla Commissione, la quale ha proposto una leggiera modificazione all'articolo nel senso delle mie parole.

Udita la Commissione, spero che potrò dichiararmi pienamente soddisfatto.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Io ho domandato la parola, non per entrare in concetti così elevati come quelli che vennero manifestati dall'onorevole Senatore Lauzi, ma soltanto per pregare la Commissione e l'onorevole Ministro di osservare se non fosse conveniente il non indicare nel Codice, in qual modo si deve eseguire l'estremo supplizio, poichè può avvenire che si scuoprano modi meno crudeli, e nello stesso tempo che si possa abolire la terribile persona del carnefice.

Io vorrei, quindi ripeto, che in quest'articolo non s'indicasse il modo col quale deve essere eseguita la pena di morte.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non sono oratore dico quello che sento e penso; credo aver detto nell'altra occasione che parlai sopra questo soggetto, tutte le ragioni che m'inducevano ad oppugnare l'esecuzione in privato; se non che essendo stato particolarmente mosso a parlare da che una così grave questione si trattava incidentalmente, e perciò dal timore che potesse essere pregiudicata dalla mancanza di una larga

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

ed opportuna discussione, quelle ragioni io dissi sommariamente, e così come si affacciavano alla mia mente: permettetemi quindi di ripeterle, e soprattutto, ad avviare fin da principio le obiezioni che possono farsi e che sono state fatte alle mie considerazioni, lasciatemi spiegarvi chiaramente il mio intendimento per quel che riguarda la pubblicità.

Pubblicità e spettacolo sono due concetti che per me differiscono essenzialmente fra di loro; pubblicità significa che ognuno possa vedere, spettacolo è ciò che è fatto unicamente per essere veduto. Fra questi due estremi vi sono molti temperamenti. Questo supremo atto della giustizia non può mancare di pubblicità, ma non deve essere uno spettacolo: ecco quel che mi era necessario di mettere bene in chiaro, ed ecco lo scopo che mi sembra debbe procurarsi di raggiungere con una legislazione bene ordinata in Italia.

Io cercava, quando presi la parola l'ultima volta, di richiamare la vostra attenzione sopra il fenomeno del quale siamo testimoni quotidianamente, cioè dell'impossibilità di constatare la verità dei fatti anche avvenuti alla luce del giorno, appena che questi abbiano risvegliato alcun interesse o alcuna passione fra le nostre popolazioni, e ciò per le molteplici e opposte versioni, parte fatte in buona, parte in mala fede, che vi si accumulano sopra; la leggenda nasce dopo ventiquattro ore per poco che il fatto ne valga la pena.

Date il caso di uno di quei grandi delitti che agitano e commuovono l'umanità, e lo scioglimento di questo dramma, passato fra quattro mura sarà cento volte contestato e rievocato in dubbio a seconda della corrente che prevarrà. E due correnti agiteranno a vicenda le fibre sensibilissime dell'opinione volgare, quando la esecuzione avverrà in privato. Per l'una si dirà a quando a quando che non si eseguisce nessuno dei condannati, per l'altra si crederà per momenti che ogni giorno ha luogo un'esecuzione. Fra le tante bizzarrie dell'opinione volgare io non ho mai finora inteso elevarsi dubbii o sospetti: in questa materia guardatevi dal darle la più lontana occasione.

Per avviare a questo pericolo io trovo nell'articolo proposto dal Ministero e dalla Commissione la testimonianza di due consiglieri comunali, dappoichè tutti gli altri che assistono sono

più o meno pubblici ufficiali, o persone alle quali vien concesso di assistervi dal Pubblico Ministero. Ora voi comprendete benissimo che la testimonianza degli ufficiali pubblici è di niuna efficacia in presenza del genere di dubbii che possono elevarsi in quelle occasioni; rimangono i due consiglieri; credete voi veramente di produrre la notorietà colla testimonianza di due consiglieri comunali di un qualsivoglia comune civico o rurale d'Italia?

Questa mancanza di notorietà inferma l'esempio quando questo non riposa più che su quella. Con la retorica o meglio con l'eloquenza si riesce a provare tutto. Ho sentito dimostrare in quest'aula e dimostrarlo con molta abilità che la morte non incuteva più alcun timore, che si temeva più la prigionia che la morte; adesso sento affermare che l'esempio si ottiene meglio con un fatto privato che con un fatto pubblico!

Ma dopo uditi questi sottili argomenti, interrogate la coscienza universale, il buon senso ordinario, ed esso vi dirà il vero; ma lasciamo questa questione in disparte, concediamo per poco che l'impressione prodotta da un fatto sia la medesima, e per estensione e per profondità, dall'udirlo narrare come dal vederlo compiere, non è men vero che l'udirlo narrare riposa sulla pubblicità e sulla fede, ossia sulla notorietà. Quando voi per questa non avete che la testimonianza di otto o dieci persone, le quali pure dopo breve tempo si disperdono o muoiono, voi vedete come l'effetto dell'esempio possa essere in questo caso diminuito e perturbato dall'opera potentissima dell'immaginazione volgare.

Ma lasciatemi ritornare per poco sopra l'ultima difficoltà alla quale accennai già l'altra volta. Questo gran problema che è stato tanto discusso in quest'Aula e che si discute dai tempi di Cesare, come hanno ricordato alcuni dei nostri eruditi colleghi, ha d'uopo, per essere risoluto gradatamente ed opportunamente, di un vero e costante controllo, e perciò i suoi termini estremi devono essere posti nettamente in presenza della società, perchè è così che si formano e si concretano i giudizi. Togliete la pubblicità, voi alterate la formola del problema, e gli abolizionisti della pena di morte vedranno conservato il patibolo all'ombra del silenzio e i conservatori della pena di morte vedranno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

quest'atto di giustizia coperto di male insinuazioni di dubbi e di sospetti.

Lo stesso spettacolo, per la soppressione del quale mi accordo assai volentieri, ha avuto anch'esso a lato dei mali che ha prodotto la sua parte nella maturazione di questo giudizio: alcuni colpiti dal terrore che quello spettacolo produceva nel pubblico, hanno opinato per il salutare effetto del mantenimento di quella pena; altri maggiormente colpiti dallo scandalo che essa produceva, ha opinato per la sua malefica influenza e per la sua soppressione. Lo spettacolo ha fatto il suo bene, e il suo male, ora fa, voi lo credete, più male che bene, toglietelo, ma la pubblicità è ancora necessaria alla risoluzione del problema.

Ma, Signori, l'atto per sè stesso deve avere anch'esso la sua parte nelle nostre considerazioni; la vita di un uomo val bene qualche cosa, e deve essere in uno Stato civile posta sotto le più ampie garanzie. L'esecuzione pubblica è la più grande, la più sicura delle garanzie, perchè fra il condannato e lo Stato ci sta la società intiera.

Voi mi direte che vi sono altre e bastanti garanzie, e se vorrete nominarle, esse si ridurranno a tre, il giuri, la limitazione dei casi e la solennità del processo, e la fede che deve aversi e che si ha più che non si dice, nel Governo di una società ben ordinata.

Ma consentendo pure che tutte queste garanzie equivalgano a quel gran giudizio che ha luogo fra la società ed il reo in una pubblica esecuzione, la natura propria di queste garanzie è di essere temporanea e mutabile, mentre un codice ha la pretensione di essere perpetuo e ad ogni modo è sempre di lunga durata. Quante volte abbiamo udito in quest'Aula preconizzare la fine del sistema dei giurati, l'abbiamo anche udito invocare! Non è la mia opinione, non voglio dire con ciò che io trovi razionale ed utile la forma attuale del nostro giuri, ma neppure è mia opinione che il concetto del giuri debba abbandonarsi. Ma non è qui il luogo di entrare in simili discussioni, nè si tratta qui della mia opinione; si tratta solo di sapere se il giuri durerà eternamente o se forse non durerà che poco. Chi vi dice che fra dieci o venti anni il sistema dei giurati non sia cessato o profondamente modificato? Ed allora, ecco una garanzia sparita. La limitazione

dei casi e i processi! Ma senza fare lontane previsioni sta in questo momento in presenza dell'altra Camera legislativa una legge di pubblica sicurezza, ne abbiamo avute dell'altre, e sfortunatamente per lo stato della sicurezza pubblica in alcune delle nostre provincie saremo costretti ad averne ancora, Dio sa per quanto e voglia per breve tempo!

Dalle leggi di pubblica sicurezza emergono nuovi casi di pena e talvolta metodi diversi di processo, ecco un'altra ragione di tranquillità e di garanzia sospesa almeno per fin che dura la legge di sicurezza pubblica. La fede nel Governo! In un Governo a base elettiva, chi di noi sa chi governerà dimani? Chi ne assicura che tutti coloro che disporranno temporaneamente del potere esecutivo saranno tutti estranei ed insensibili alle passioni? L'onorevole Imbriani vi ha dipinto l'altro giorno con colori vivissimi i funesti eccessi dei tempi che furono; credete che quelli si sarebbero potuti verificare se le istituzioni non glielo avessero permesso? Fate delle istituzioni sicure per dispensarvi dal dovere fare assegnamento sulla moderazione con la quale vengono usate.

Tutte queste cose io vi addito per dimostrarvi quanto gravi interessi, quanto gravi motivi debbano pesare sulla deliberazione del Senato in riscontro degl'inconvenienti delle esecuzioni pubbliche, prima di accettare così prontamente l'esecuzione in privato in presenza di due Consiglieri comunali e di pochi uffiziali pubblici o persone mandate con licenza del Pubblico Ministero.

Ma esaminiamo, guardiamo un po' bene anche in viso questi inconvenienti, che accompagnano o meglio possono accompagnare la pubblicità. A fronte delle gravi considerazioni sopra esposte, cosa si obietta? Ho udito l'onorevole Senatore Maggiorani che ha proposto l'emendamento, ridurre a tre le sue obiezioni; una riguarda l'igiene, l'altra la morale, la terza la politica.

Per quel che riguarda l'igiene, io non rispondo. Vi sono nella natura, dei misteri di dolore, delle conflagrazioni d'interessi e di diritti, che si determinano in sofferenze inevitabili, che non possono sempre misurarsi alla stregua dell'igiene pubblica. Andate a dimandare alle madri, alle mogli, alle sorelle degli uccisi in guerra, quel che hanno sofferto; le

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

malattie, le morti, che sono conseguite da quei dolori, ebbene, andate a fare la guerra in privato, e senza strepito e senza dolore! Pur nullameno non si tratta neppure di questo caso, perchè quando avrete adoperato tutti i mezzi opportuni per evitare l'attrazione dello spettacolo, coloro che malgrado ogni ostacolo se lo procureranno, non sono di tempra da avere i nervi turbati. L'altra quistione quella dell'effetto morale che la esecuzione dell'ultima pena produce negli astanti, ha una vera gravità sebbene io potrei declinarla, perchè essa consiste principalmente nel carattere di spettacolo, che si vuole dare a quell'atto, soggetto sul quale non verte alcuna discussione in quest'aula. Ma lasciatemi pur tuttavia fare una questione generica, e direi quasi pregiudiziale. Francamente credete voi, che l'effetto di un'esecuzione capitale sia più buono che cattivo, e allora perchè lo restringete? lo diminuite? lo nascondete? Credete voi invece che sia più cattivo che buono, ma allora perchè mantenere quella pena?

Se voi siete convinti che l'effetto è tale da giustificare la sua conservazione, voi potrete ammettere che l'abuso possa snaturare il carattere, potrete anche riconoscere che in taluni animi quest'effetto è dubbio o contrario; ma nel totale dovete ammettere che sia salutare, altrimenti l'avreste abolita. Io so bene, che opporrete a questo dilemma la distinzione dell'effetto morale e dell'effetto materiale dell'atto, ma sono queste distinzioni troppo sottili per servire ad un largo criterio di verità; esse rimangono del resto infirmate dalla mancanza di sufficiente notorietà che induce il fatto dell'esecuzione privata. Ma io metto volentieri da parte questo lato della questione che ho accennato così di volo, perchè sono pronto a fare qualunque concessione per circondare la pubblicità di tutti quei temperamenti che possono valere a lasciargli il semplice carattere di una severa e dolorosa testimonianza.

È stata anche prodotta la ragione politica. In ogni questione, delle politiche ve ne sono due, una larga, grande, che contempla il passato, il presente e l'avvenire che fa le cose razionalmente e apertamente evidentemente e stabilmente, è la politica che riconosciuta per buona nel mondo, ha prodotto il Regno d'Italia.

Vi è poi una politica che consiste nel tro-

vare degli espedienti per fare una cosa più o meno durevolmente, più o meno bene, ma per farla come si può; e anche questo ha talvolta la sua ragione di essere; ma in presenza delle grandi questioni essa deve tacere.

Io credo che se si volesse cercare la vera ragione sostanziale della proposta che discutiamo, noi la riscontreremo in un certo sentimento, naturalissimo, che si manifesta sempre in tempi di cambiamenti, e di profonde modificazioni nelle società. Quando un ordine di fatti cessa, o si muta, esso comincia a perdere prima o la forma o la sostanza. V'ha dei casi nei quali la sostanza è scomparsa, mentre sopravvive la forma; ve ne ha degli altri, ove la forma precede e trascina a fine o a mutamento la sostanza. Il nostro caso è una specie di pudore di un fatto che, se questa bizzarra espressione può rendere il mio pensiero, si vorrebbe conservare nella sostanza, ma non nella forma.

Io non so se la pena di morte, assolutamente parlando, uscirà mai dal novero dei mali dell'umanità. Questa eliminazione dovrebbe essere il risultato di uno stato di società che per ora non riesco a prevedere, ma può darsi che si riesca a toglierla più o meno durevolmente dai Codici, ossia dal diritto comune.

A questo tende una corrente poderosa che ha trovato una vevole manifestazione anche in quest'aula. La morte data a sangue freddo per legge, ferisce crudelmente dei rispettabili e gentili sentimenti di umanità e di civiltà, si vorrebbe eliminarla dalla legge, almeno dalla legge ordinaria, e vi si riuscirà forse, ma intanto si vorrebbe almeno non vederla più.

È una specie di transazione che la coscienza pubblica fa con se stessa in un tempo d'incertezza e di dubbio. E anche questo sentimento ha il suo lato umano e civile, ma resta a vedere se invece di far fare un passo alla questione, non ne perturbi il naturale andamento e non induca inconvenienti più gravi di quel che non rechi un vantaggio alla causa della civiltà.

Io vi prego di raffigurarvi bene l'effetto che produrranno nelle condizioni e coll'indole delle nostre popolazioni le notizie per la stampa o per racconto di esecuzioni capitali, avvenute nelle varie prigioni d'Italia.

E qui mi è d'uopo fermarmi sopra il più grave argomento, quello del carattere nazionale.

Ho sentito citare l'America, l'Inghilterra e la Germania. Mi ha fatto gran piacere che l'onorevole Relatore mi abbia prevenuto, dicendo quello che io volevo dire, che, cioè, il più sovente, queste citazioni non provano nulla. Ogni disposizione è provvida e buona quando si attaglia alle condizioni e al carattere di un paese. Ottima cosa è studiare gli altri, ma imitarli può essere sovente dannoso.

Prima di tutto, alcuni di quei popoli, come avviene per l'Inghilterra, fanno delle leggi speciali. Noi abbiamo la mania delle leggi generali, ed in questo caso credo che abbiamo fatto benissimo; ma, come io vi dicevo, l'America e l'Inghilterra si reggono con leggi speciali che istituiscono e sostituiscono secondo i loro presenti bisogni, e quindi esse hanno un altro carattere; una legge non è legata con tutto un sistema, e si può quindi, se non fa buona prova, più facilmente cambiarla.

Ma poi che vi si provveda per legge speciale o per codice, lo stato morale di quei paesi è simile al nostro? Io vi domando: collo stato di sicurezza pubblica che noi abbiamo, e collo stato delle passioni che sono appena calmate dopo le lunghe e secolari agitazioni, pare a voi che in materia così delicata possa farsi da noi quello che si fa in Inghilterra?

E il carattere nazionale, lo contate voi per nulla? Ma quelle stesse nazioni, e questo mi piace di ricordarlo al Senato, perchè sovente si manifesta fra noi il sentimento, che una cosa, perchè è stata fatta da una delle grandi nazioni, dev'essere assolutamente buona per noi, quelle stesse nazioni a uno stesso grado di civiltà, guardate quali grandissime discrepanze conservano tra loro in omaggio e per forza del carattere nazionale!

La Germania ha armato tutti i suoi concittadini con fucili a 12 colpi al minuto. L'Inghilterra non è ancora giunta ad accettare la già antica coscrizione. La Francia è carica di imposte. La Svizzera nè è quasi esente, e che perciò? Non si trovano queste nazioni in un egual grado di civiltà? Ogni paese è veramente civile quando lo è secondo il suo genio.

Credete voi che presentemente con la nostra indole e nelle nostre condizioni sociali, noi possiamo adottare un sistema che riposa tutto so-

pra certe qualità e certe convenzionalità, sopra certi estremi che per lo stato dell'opinione pubblica hanno grandissimo valore in Inghilterra, appunto perchè paese eminentemente legale, ma che non ne hanno e di gran lunga uno equivalente fra noi?

Niuno dubita *a priori* che la legalità sia osservata in Inghilterra; e quando essa è osservata, non v'ha Inglese che abbia più dubbio o sospetto sopra il soggetto il più grave, ma è questo ancora il caso fra noi? La libertà ci condurrà forse fin là, ma conviene lasciare il tempo al tempo di fare l'opera sua e riservare certe istituzioni e certe combinazioni come fine e coronamento di una lunga opera.

Io non voglio più lungamente tediare il Senato e perciò arriverò prontamente a conclusione. Per tutte le precedenti considerazioni, a me pare che la via da tenersi in così difficile materia dovesse essere la seguente. Mantenere nel Codice l'articolo quale è stato presentato dall'onorevole Ministro ed in questo godo di essere più ministeriale del Ministro stesso: introdurre nella legge di approvazione un articolo transitorio per regolare e determinare questa pubblicità nei modi più opportuni, per evitare, per quanto è possibile, lo spettacolo immorale e scandaloso.

So, per esempio, che in Inghilterra durante un certo spazio di tempo, nel passaggio da un sistema all'altro, quando fu tolta la esecuzione pubblica per arrivare all'esecuzione privata, si tentò di sottrarre agli occhi del pubblico l'atto immediato, il momento stesso dell'esecuzione, ciò non sembrò bastare colà, ma vero è che gli inconvenienti che accadevano in Inghilterra in queste occasioni, erano d'un'indole assai diversa da quelli che si verificavano da noi. Quel popolo era stranamente commosso ed agitato dalle pubbliche esecuzioni piuttosto sopra eccitato che atterrito e si manifestavano in quel pubblico dei fenomeni tanto disgustosi quanto lo spettacolo stesso. Vi ho parlato dei ripari: io credo che si potrebbero adottare anche altri modi per raggiungere lo stesso scopo.

Fate che si pratici lungi dall'abitato, lontano dalla città.

Finalmente non è nei limiti del mio assunto, nè mia competenza l'escogitare sistemi pratici di una così lugubre contingenza; mio solo scopo è di mantenere la pubblicità della pena.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

nell'articolo del Codice, e rimettere alla Commissione la proposta di un articolo transitorio per regolarla.

Se questo metodo col tempo non sarà trovato ancora buono, si potrà procedere ad altre modificazioni transitorie e contentarsi forse della pubblicità legale. Intanto il tempo continuerà a maturare la questione dell'abolizione e maturerà pure contemporaneamente con i costumi del paese la questione della pubblicità.

Malgrado queste mie profonde convinzioni, io non faccio proposta, perchè, nel mio avviso, avrebbe da conservarsi l'articolo 12 proposto dal Ministero. Essendosi egli determinato ad abbandonarlo d'accordo con la Commissione, non ho alcuna probabilità di farlo prevalere a suo malgrado, nè d'altronde accetterei che il concetto della pubblicità fosse per ora radiato dal Codice. Ma indipendentemente dalle mie convinzioni, possono esistere almeno dei temperamenti migliori che que li proposti; e prego il Senato, affinchè consideri attentamente, se nelle attuali condizioni d'Italia gli sembra che quest'articolo proposto dalla Commissione e dall'onorevole Ministro, soddisfi a tutte le garanzie che richiede l'esecuzione dell'atto il più violento, il più discusso, il più grave della giustizia umana.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Mi rincresce di dovere una seconda volta innalzare la voce contro l'opinione profferita dal mio amico, egregio Senatore Vitelleschi; ma essendo stato io il primo a muovere appunto contro la pubblicità dell'esecuzione della pena capitale e chieder la ristretta pubblicità, credo mio dovere difendere l'opinione allora emessa, e che coscienziosamente è quella che ancor professo in questo istante.

Mi pare che il discorso dell'onorevole Vitelleschi poggiasse specialmente sulla mancanza di autenticità, di certezza nel pubblico relativamente alle esecuzioni capitali.

Confesso, Signori, che io non comprendo in verità un tale dubbio nel sistema proposto ora dall'onorevole Commissione: non comprendo neppure la possibilità di una ragionevole esitazione a questo proposito.

Io non comprendo come e perchè gli uomini del Governo possono essere sospettati di una tale enormezza da simulare la esecuzione della pena capitale per trafugare un miserabile con-

dannato. Se il Governo, se il potere esecutivo avversasse l'applicazione di una sentenza capitale portata dall'autorità giudiziale, ma esso ha la risorsa della prerogativa della grazia del Re, ed invocherebbe questa. Che se il Governo non stima dover ricorrere al diritto di grazia, esso dunque crederà vantaggioso, che la sentenza si eseguisca e si adoprerà a tutta sua possa perchè la legge sia rispettata.

Ma io non comprendo neppure la possibilità del sospetto. Bisognerebbe infatti supporre che il Cancelliere giudiziale, che il Direttore della prigione, che l'autorità politica ed amministrativa, che l'uffiziale dello Stato civile, alla cui fede noi abbiamo consegnato la sorte dei nostri figliuoli e delle successioni, fossero gli ultimi e i più degradati membri della società per ritenerli capaci di commettere un falso così solenne, così mostruoso: un falso che sarebbe poi in un momento scoperto e fatto aperto ben presto a tutti, e che pertanto sarebbe stolto, anco dove fosse possibile, il commettere.

Ma si dice: perchè non si chiamano ancora molte altre autorità ad assistervi?

La questione non sta nel chiamarvele: la questione e la difficoltà stanno nell'impossibilità che vi ha ad obbligarle ad assistere ad un'esecuzione capitale se nol vogliono, ove la legge non le costringa.

Ad ovviare a ciò havvi, se io non m'inganno nelle proposizioni dell'onorevole Commissione, la disposizione che potranno accedere ed essere presenti all'esecuzione tutte le persone munite del permesso del procuratore del Re o di chi ne faccia le veci. Questa disposizione vi è stata appunto inserita perchè sia libero a qualsiasi onorevole persona che il desideri, l'assistere a quella triste pena del supplizio; imperocchè il procuratore del Re, salvo necessità urgenti di ordine pubblico, rappresentante della legge, non rifiuterà certo mai il permesso di assistere all'esecuzione di un atto di legge.

Havvi dunque tutta quella larghezza di pubblicità che possa mai desiderarsi. Io avrei voluto chiedere che, come in Inghilterra, un rappresentante provinciale assistesse all'esecuzione capitale, ma questa ha luogo molte volte dove non esiste Consiglio provinciale e quindi non è possibile introdurre nella legge l'invito per una tale autorità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

La sola autorità che rappresenta il popolo è allora il Consiglio comunale. — Sono stati dunque invitati alcuni membri del Consiglio comunale, od in difetto, alcuni delegati di esso; ma se essi non vogliono assistervi, ebbene vi saranno tante altre persone che vi assisteranno e che faranno fede del fatto.

Ma vi ha di più; nella nuova redazione dell'articolo, vi ha la ricognizione del cadavere; ed io veramente non so come si possa dubitare dell'autenticità dell'atto certificato con la legale ispezione del cadavere del decapitato.

E, badate bene che, oltre le autorità legali vi possono assistere anche quelli che possono avervi interesse, perchè sono chiamati tutti gli affini, gli eredi e tutti gl'interessati ad essere presenti a tale ricognizione. Come immaginare dunque la possibilità che si possa dubitare della eseguita giustizia?

Ma allora, soggiunge l'onorevole Senatore Vitelleschi, e perchè non la compite in pubblico? Precisamente, perchè questa scena si crede che sia dannosa per quelli che vi assistono. Quali sono infatti le persone che vi assistono? Quali sono le sensazioni che produce la vista di un'esecuzione capitale sopra di esse?

Nelle persone sensibili è dolorosissima tale vista, e tale che, come avete udito, qui in Senato non c'è forse uno solo tra noi che abbia assistito ad un'esecuzione capitale. Per parte mia vi confesso, che sebbene per professione io possa vedere molti morire di morte naturale nel loro letto e benchè ne senta mestizia grande nel cuore, il posso senza però provare alcun ribrezzo, pure non ho potuto mai assistere ad un'esecuzione capitale, anzi ho dovuto allontanarmi talora da un paese dove si eseguiva una tale sentenza, perchè mi rifuggiva l'animo al solo pensiero di quella; nè meno da questa pena rifugge qualsiasi altro animo delicato e gentile.

Ma qual'è l'impressione che produce questa scena sulle persone violente e feroci che sono quelle appunto sulle quali si vuole che la pena capitale debba esercitare un buon effetto? È cosa conosciuta che queste si compiaciono delle sensazioni aspre, atroci, forti, e sono appunto queste che vanno ad assistere alle esecuzioni capitali e che si affollano ai luoghi del supplizio; e ciò perchè?... Perchè essi

trovano una soddisfazione piacevole in quella scena atroce: ci trovano un'incentivo ai loro brutali istinti, a quegli istinti stessi che poi li spinge al sangue ed al delitto. Ecco perchè non si vuole che l'esecuzione della pena sia fatta in pubblico.

Io vi domando, o Signori, ma perchè in tutti i paesi civili si sono sopresse le caccie e i combattimento dei tori?

Questo combattimento fu soppresso perchè è atroce, perchè esso eccita le passioni violente e brutali dell'uomo, perchè ne indurisce l'animo e lo rende insensibile alle scene di sangue. Che se disgraziatamente rimane ancora questa feroce usanza in un paese dell'Europa, famoso per quello spettacolo, voi sapete bene che non è quello certo il paese che si possa vantare di gentilezza di costumi o di miti sentimenti. Ed ora se voi condannate la barbarie del combattimento dei tori, vorrete conservare l'atroce spettacolo in pubblico della pena capitale?

Aggiungerò ancora un'altra osservazione: Credo che l'onorevole Senatore Vitelleschi appartenga anch'egli alla società per la protezione degli animali; ma qual è lo scopo principale di queste società contro il maltrattamento degli animali? Qual è lo scopo morale che i soci si propongono di conseguire? È appunto quello di evitare che tali barbarie inferociscano l'uomo; perchè coloro i quali maltrattano oggi gli animali, un altro giorno maltratteranno i loro figliuoli, maltratteranno le loro mogli; gli è appunto per la vista di quelle sevizie e di quelle barbarie che si sviluppano quegli istinti feroci, che poi si riversano sulla società più tardi con la perpetrazione dei reati di sangue. Nella stessa guisa, e cioè per evitare tali istinti feroci, noi cerchiamo di dare ai ragazzi buone letture per ingentilire l'animo loro, e ci adopriamo a togliere da loro la vista di ogni spettacolo di crudeltà.

E dopo ciò vorrete voi invece che si chiamasse il popolo ad un'atroce vista, come quella dell'esecuzione fatta in pubblico dell'ultimo supplizio?

Io non posso quindi associarmi all'onorevole Senatore Vitelleschi, nel combattere la nuova redazione dell'articolo 12, fatta dall'onorevole Commissione ed accettata dall'onorevole Ministro Guardasigilli. Anzi io ne do loro lode, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

voterò, come è stato ora redatto, l'articolo 12.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Essendocchè l'ora è troppo tarda, per poter decidere la questione, pro-

porrei che la discussione fosse rimandata a domani. (*Bene, bene.*)

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani. L'ordine del giorno recherà la continuazione della discussione del progetto del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6).